



PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2020 - 2025

Programma Predefinito PP7

Piano Mirato di Prevenzione del rischio legato all'utilizzo di attrezzature agricole nel settore agricoltura

Documento di buone pratiche

A cura del Gruppo di Lavoro costituito con Determinazione n. 12 del 11.01.2021 del Direttore del Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico della Direzione generale della Sanità

Il Gruppo di Lavoro

Vannina Rita Maria Spanu, Giovanni Zicchi; Antonella Fadda (da settembre 2023), Graziella Giorgianni (da settembre 2023), e Nicola Serra (da settembre 2023) - SPreSAL sede di Sassari

Maria Leda Bettini, Serena Lay - SPreSAL sede di Olbia

Angelo Fois (sostituto da Giovanni Salis) SPreSAL sede di Nuoro

Daniele Incollu - SPreSAL sede di Lanusei

Palmerio Oppo - SPreSAL sede di Oristano

Roberta Onnis - SPreSAL sede di Sanluri

Ignazio Espa - SPreSAL sede di Carbonia

Vittore Corda, Ivan Murgia, Carlo Pandori - SPreSAL di Cagliari

Salvatore Denti, Pietro Mura - INAIL

Luca Carroni, Sandro Porcedda - ITL

Stefania Zaccolo - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Marzo 2022

1° aggiornamento: settembre 2023

Indice

1. L	Le buone prassi e le buone pratiche come strumento di prevenzione	5
2. I	l problema: gli infortuni legati all'utilizzo di attrezzature agricole nel settore agricoltura	5
	I nuovo approccio: il Piano Mirato di Prevenzione come strumento in grado di organizzare in	
	do sinergico le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese	
	Cenni normativi	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
	I.2 II Decreto Legge 4 Maggio 2023: modifiche inerenti la sicurezza sul lavoro relative anche al settore agricolo	. 12
	Cipologie delle macchine agricole	
6. L	Le buone pratiche per la riduzione del rischio legato all'utilizzo di attrezzature agricole nel setto ricoltura	re
_	8.1 Le azioni della Regione Sardegna in materia di sicurezza dei lavoratori del settore agricolo	
6	6.2 Linee guida "L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli d orestali")
6	6.3 Poster "Sicurezza del trattore e ribaltamento"	. 26
6	6.4 Pieghevole "Sicuri in campo… sicuri sulla strada"	. 27
	6.5 Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali sul lavoro – Infor.Mo: Scheda 4: "Il ribaltamento dei nezzi"	. 29
6	6.6 Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali	. 30
6	6.7 Manuale per un lavoro sicuro in agricoltura 2ª edizione: aggiornata al D.Lgs. 81/2008 Sett. 2013	. 32
6	S.8 Progetto "Coltiviamo la cultura della sicurezza"	. 34
	6.9 Documento di Buone pratiche per la prevenzione del rischio di infortunio conseguente all'utilizzo de rattori agricoli redatto dalla Regione Emilia Romagna	
6	6.10 Documento "Misure preventive in silvicoltura" redatto dalla Regione Lazio	. 40
7. L	∟e buone pratiche per la tutela dei lavoratori stagionali e/o stranieri	. 42
7	7.1 Un'indagine conoscitiva su lavoratori immigrati	. 42
7	7.2 Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività stagionali in agricoltura	. 49
7	7.3 Lavoratori stagionali: conoscere i propri diritti e rimanere in sicurezza e in salute sul luogo di lavoro	. 53
7	7.4 "Straniero non estraneo"	. 54
	7.5 Sintesi sulle soluzioni per mitigare lo stress da calore tra i lavoratori del settore agricolo e del settor delle costruzioni	
8. L	2'approccio sistemico del rischio	. 63
	3.1 Strumenti per l'implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavo check list di autovalutazione per le micro imprese	
	3.2 Caso studio - Implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (S.G.S. presso un'azienda casearia	
9. L	e buone pratiche per la sorveglianza sanitaria in agricoltura	. 68
9	9.1 Cenni normativi sulla sorveglianza sanitaria	. 68
	9.2 Appropriatezza, qualità ed efficacia della sorveglianza sanitaria	
9	9.3 Linee guida per la sorveglianza sanitaria in agricoltura	. 70
Ş	9.4 La sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo	. 70

9.5 Libretto per la sorveglianza sanitaria e l'informazione/formazione dei lavoratori sta9.6 Documento di buone pratiche condivise per la sorveglianza sanitaria efficace - R	
Romagna	74
9.7 Documento su "Sorveglianza sanitaria in Agricoltura e Selvicoltura - La semplifica a tempo determinato e stagionali. Buone pratiche organizzative ed operative" - Regio	the state of the s
0. Riferimenti per la consultazione del materiale citato in ciascun paragrafo	79

1. Le buone prassi e le buone pratiche come strumento di prevenzione

II D.Lgs. 81/08 definisce le buone prassi come "soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro" (D.Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera v). Queste vengono elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL, ora INAIL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici, sono validate dalla Commissione consultiva permanente, previa istruttoria tecnica dell'INAIL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione.

Il D.Lgs. 81/08 ricomprende le buone prassi fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (art. 15, comma 1, lettera t)) che i datori di lavoro delle imprese sono tenuti a considerare nell'ambito della programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

In considerazione dell'importanza assegnata dal legislatore alle buone prassi ed al fine di incentivarne la volontaria adozione da parte delle imprese, è previsto che le aziende che realizzano buone prassi o che adottano interventi migliorativi coerenti con le stesse, validate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (di cui al D.Lgs. n. 81/2008, art. 6) e pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro¹, possono accedere alla riduzione del tasso di premio INAIL dopo il primo biennio di attività utilizzando il relativo modulo di domanda, secondo le indicazioni riportate sul sito internet dell'INAIL.

Riguardo alle buone pratiche, si evidenzia che scaturiscono dall'analisi e riproduzione delle migliori esperienze pratiche attuate da soggetti pubblici o privati e delineano gli aspetti tecnici-organizzativi-procedurali per la realizzazione delle attività lavorative.

È fondamentale che le buone pratiche, contenenti procedure di prevenzione di concreta e realistica attuazione ed esperienze di eccellenza presenti nel territorio, possano essere condivise e rese facilmente consultabili per la prevenzione degli infortuni. Infatti, al di là del rispetto della mera norma di legge, sovente vista quale elemento prescrittivo, le buone pratiche assumono sempre più un ruolo strategico per la promozione della salute e della sicurezza e, se adeguatamente applicate, possono contribuire in modo significativo all'abbattimento degli infortuni e delle malattie professionali.

2. Il problema: gli infortuni legati all'utilizzo di attrezzature agricole nel settore agricoltura

Nel Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027² viene evidenziato che nel settore agricolo e forestale dell'UE il numero di infortuni e decessi resta inaccettabilmente elevato.

Anche in Sardegna il settore agricolo ha da sempre richiesto una priorità di attenzione, sia per la frequenza e sia per la gravità degli infortuni.

Nei precedenti Piani Regionali di Prevenzione della Sardegna 2010-2012 (prorogato al 2013) e 2014-2018 (prorogato al 2019) il settore agricolo è stato individuato tra i settori prioritari di intervento per la prevenzione

¹ https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Pagine/Buone-prassi-validate-dalla-Commissione-Consultiva-Permanente.aspx

² https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0323&gid=1626089672913#PP1Contents

degli eventi infortunistici in ambito lavorativo con l'inserimento, rispettivamente, di un apposito Progetto e di un'apposita Azione, nell'ambito dei quali sono state realizzate, dai Servizi PreSAL delle ASL, attività di diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nel settore agricolo (mediante attività di formazione, informazione-sensibilizzazione e assistenza) e attività di controllo e vigilanza.

Sicuramente anche grazie all'effettuazione delle suddette attività si è registrata una notevole riduzione degli infortuni nel settore agricolo, ma permane ancora elevato il numero di infortuni, soprattutto di quelli gravi, come mostrato in Figura 1: nel periodo 2008-2019 le riduzioni percentuali risultano pari a -45% per gli infortuni definiti positivamente, a -46% per gli infortuni in occasione di lavoro definiti positivamente e a -35% per gli infortuni" gravi" in occasione di lavoro definiti positivamente.




Figura 1 - Fonte: Elaborazioni su dati dei Flussi Informativi INAIL-Regioni (Ultimo Aggiornamento Aprile 2020)

Peraltro, dall'esame dei dati dei Flussi Informativi Inail-Regioni (ultima edizione, rilasciata ad Aprile 2020) si rileva che in Sardegna, analizzando la ripartizione degli infortuni per Gruppo Ateco, anche nel 2019 - come nei precedenti anni - l'Agricoltura è il settore con la frequenza più elevata di infortuni, con 1180 infortuni definiti positivamente (il 15,0% del totale dell'anno), 1148 infortuni in occasione di lavoro definiti positivamente (il 17,5% del totale dell'anno), 515 infortuni "gravi" in occasione di lavoro definiti positivamente (il 21,9% del totale dell'anno) e 507 infortuni "gravi" non stradali in occasione di lavoro definiti positivamente, pari a ben il 22,9% del totale di quelli nell'anno 2019 (n. 2213).

Inoltre, dall'esame dei dati relativi agli infortuni mortali e gravi notificati agli SPreSAL dei Dipartimenti di Prevenzione sardi e inseriti dai medesimi nel Sistema di Sorveglianza Nazionale delle Infortuni Mortali e Gravi "Infor.Mo", si rileva che il 22% di essi riguarda il comparto agricolo. Le lesioni maggiormente frequenti sono lo schiacciamento e le fratture che ricorrono, rispettivamente, nel 33 e nel 32% degli infortuni mortali e gravi in agricoltura; tra le restanti lesioni si segnalano ferite (14%) e amputazioni (10%). Tra le modalità di accadimento degli eventi mortali e gravi in agricoltura, la casistica maggioritaria è la variazione nella marcia di un veicolo/mezzo di trasporto (fuoriuscita dal percorso previsto, ribaltamento...) che rappresenta il 23% dei casi, seguita da contatto con organi lavoratori in movimento (18%); si segnala, peraltro, anche il contatto con altri oggetti, mezzi o veicoli in movimento (nella loro abituale sede) nonché l'avviamento inatteso/inopportuno di veicolo, macchina, attrezzatura e la proiezione di solidi.

Poiché, dunque, nel settore agricolo la frequenza degli infortuni e soprattutto la gravità degli stessi è tuttora elevata, si è reso necessario intervenire prioritariamente sui determinanti di tali infortuni, orientando uno

specifico Piano Mirato di Prevenzione (PMP) dei rischi legati all'uso delle attrezzature agricole (quali trattori, motozappatrici, motoseghe, decespugliatori, cesoie, seghe, attrezzature di taglio, ecc.) orientato alle aziende agricole, comprese le aziende zootecniche, florovivaistiche e i coltivatori diretti.

Dall'esame degli infortuni si è rilevato, tra l'altro, che nel settore agricoltura in Sardegna, mentre per i lavoratori autoctoni gli infortuni denunciati e gli infortuni definiti positivamente presentano trend decrescenti, per i lavoratori stranieri si osservano andamenti pressoché costanti dal 2008 al 2019 (Figura 2).




Figura 2 - Fonte: Elaborazioni su dati dei Flussi Informativi INAIL-Regioni (Ultimo Aggiornamento aprile 2020)

Le attività stagionali rappresentano un aspetto di rilievo del settore Agricoltura: sono numerosi i lavoratori stagionali che, non maturando sufficiente esperienza lavorativa su una mansione specifica, sono maggiormente esposti ai rischi lavorativi di tale settore. Dette attività stagionali in agricoltura spesso vengono svolte da lavoratori stranieri e ciò accentua le disuguaglianze di salute. La stagionalità delle mansioni, unitamente agli ostacoli linguistici e culturali che insorgono in caso di lavoratori stagionali stranieri, rendono gli interventi di prevenzione certamente più complessi e impegnativi, anche per le eventuali condizioni di disequità. Proprio per questo motivo, le buone pratiche presentate in questo Documento verteranno anche sul contrasto delle disuguaglianze di salute nei lavoratori stagionali e/o stranieri operanti nel settore Agricoltura in Sardegna.

3. Il nuovo approccio: il Piano Mirato di Prevenzione come strumento in grado di organizzare in modo sinergico le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese


Come indicato nel Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025, il Piano Mirato di Prevenzione (PMP) rappresenta un modello territoriale partecipativo di assistenza e supporto alle imprese nella prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

In particolare, il PNP 2020-2025 riconosce nel PMP lo strumento in grado di organizzare in modo sinergico le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese.

Il PMP si compone di una successione di tre azioni:

- 1. Fase di assistenza:
 - progettazione
 - · seminario di avvio

- informazione/formazione
- 2. Fase di vigilanza
 - autovalutazione delle aziende
 - vigilanza da parte delle ASL con esame delle schede di autovalutazione e ispezione in un campione di imprese coinvolte nell'intervento di prevenzione
- 3. Fase di valutazione di efficacia degli interventi attuati con particolare riferimento all'analisi delle buone pratiche applicate



Dalla evidenza dell'alta incidenza in Sardegna degli infortuni nel settore agricolo è scaturita la necessità di realizzare un **Piano Mirato di Prevenzione del rischio legato all'utilizzo di attrezzature agricole nel settore agricoltura** orientato alle aziende di tale settore.

Tale PMP è in corso di attuazione nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 e il presente Documento è uno degli strumenti chiave del PMP, in quanto costituisce un importante riferimento, oltre che per la diffusione delle buone pratiche, per le attività di formazione - sia degli operatori SPreSAL che delle figure della prevenzione delle aziende - e per le attività di assistenza, controllo e valutazione di efficacia.

4. Cenni normativi

4.1 Normativa in materia di sicurezza sul lavoro relativa alle attrezzature agricole

In via preliminare, si ritiene opportuno accennare alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare per quanto concerne le attrezzature agricole.

Oggi i costruttori sono tenuti a immettere sul mercato macchine agricole omologate secondo quanto previsto dalle Direttive Comunitarie in materia e dalle relative norme di recepimento; per quanto riguarda le macchine agricole già in circolazione, il D.Lgs. 81/2008 rende obbligatorio, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori autonomi, l'adeguamento delle suddette alla normativa per la sicurezza sul lavoro. In particolare, il punto 2.4 della parte II dell'Allegato V del T.U. richiama l'esigenza di limitare i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro attraverso l'integrazione di idonei dispositivi di protezione, sancendo quanto di seguito si riporta.

2.4 Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

- mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
- ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
- ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa. Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.

I datori di lavoro e i lavoratori autonomi devono, quindi, installare dispositivi di protezione e ritenzione del conducente, con certificazione di conformità che ne attesti la rispondenza alle indicazioni tecniche riportate nelle apposite Linee Guida ISPESL ora INAIL (prodotte con uno specifico gruppo di lavoro a cui hanno partecipato, con propri rappresentanti, il Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, il Ministero delle Previdenza Sociale, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Associazioni di categoria del settore ed esperti del mondo accademico e industriale), o comunque la rispondenza alle specifiche Direttive Comunitarie ovvero ai codici OCSE di riferimento.

È poi importante ricordare gli obblighi di formazione e informazione in capo al datore di lavoro nei riguardi dei lavoratori. In prima istanza, gli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 hanno definito la durata, i contenuti e le modalità di formazione da svolgere ai sensi dell'art. 37 c.1 del D.Lgs. 81/2008 ("il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a concetti di rischio, danno, prevenzione (...) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni (...)"), oltre che i requisiti dei docenti. Si riferiscono dunque a una formazione di tipo generalizzato, senza comprendere la formazione e l'addestramento derivanti da obblighi specifici previsti nei Titoli del decreto successivi al Titolo I.

Infatti, nel Titolo III (riguardante l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale), l'art. 73 prevede che il datore di lavoro debba provvedere affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di lavoro dispongano di ogni informazione e istruzione necessaria e ricevano una formazione e un addestramento adeguati relativamente alle loro condizioni di impiego e alle situazioni anomale prevedibili; il datore di lavoro deve inoltre informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature e sulle attrezzature presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente.

Al comma 5 è inoltre prevista l'individuazione, in sede di Conferenza Stato Regioni, delle "attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione".

Tale disposizione non è da confondere con il comma 7 dell'art. 71, secondo il quale "qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati (...)"; questa norma, infatti, prevede sì un obbligo di formazione dei lavoratori, ma relativamente alle attrezzature che

richiedano conoscenze o responsabilità particolari "in relazione ai loro rischi specifici". Quindi non si tratta di un elenco "predefinito" di attrezzature, per le quali è sempre obbligatoria un'apposita abilitazione (come invece previsto dall'art. 73), ma l'oggetto della formazione dipenderà di volta in volta dall'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro.

In attuazione dell'art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008, la Conferenza stato Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l'Accordo Stato Regioni³ (consultabile integralmente al link nella nota a piè di pagina) in merito, come già detto, alla formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione.

L'Accordo si occupa, in primo luogo, di individuare tali attrezzature (tra cui sono compresi i trattori agricoli e forestali), per poi concentrarsi sui soggetti formatori, gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi, il loro programma, le attestazioni rilasciate al loro termine e la loro validità. Seguono poi due allegati relativi, rispettivamente, all'idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature, e alla formazione via e-learning, per concludere con sette allegati relativi alle attrezzature nello specifico, mentre i trattori agricoli e forestali sono trattati dall'Allegato VIII. Infine, si ricordano le indicazioni contenute nel Decreto interministeriale 20 maggio 2015 sulla revisione delle macchine agricole e operatrici; con tale decreto è infatti disposta la revisione generale, ogni cinque anni, delle sequenti macchine:

- trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e s.m.i.;
- macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
- rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d' ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza;
- macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
- macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
- carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Le scadenze per la revisione dei trattori agricoli sono state aggiornate dal Decreto interministeriale 28 febbraio 2019, come dalla tabella sotto riportata.

Macchine agricole e macchine operatrici	Tempi
Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983	Revisione entro il 30 giugno 2021
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995	Revisione entro il 30 giugno 2022
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018	Revisione entro il 30 giugno 2023
Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

Di seguito si riportano due tabelle relative alle trattrici a ruote ed a quelle a cingoli che nel corso degli anni hanno avuto regimi di regolamentazione differenziati, tratte dal documento "Linee indirizzo per l'attività di vigilanza sulle attrezzature" a cura del Coordinamento Tecnico Regioni e Province Autonome - Gruppo tematico macchine e impianti - dicembre 2020.

_

³ O. Accordo 22.2.2012.pdf (senato.it)

⁴ https://olympus.uniurb.it/images/stories/docsind.isti/2020/2020lgvigattr.pdf

Riferimenti legislativi e temporali applicabili alle trattrici agricole o forestali a ruote

	ante 01/07/2005	01/07/05	29/12/09*	29/12/15	31/12/15	post 01/01/2016	Documenti
Direttiva 74/150/CEE							Certificato di conformità al tipo omologato
Direttiva 2003/37/CE							Certificato di conformità al tipo omologato e/o allegato tecnico
Direttiva 2006/42/CE							Dichiarazione CE di conformità
Regolamento UE 167/2013							Certificato di conformità al tipo omologato e/o allegato tecnico

^{*} la direttiva 2006/42/CE è entrata in vigore in Italia a partire dal 6 marzo 2010 (d.lgs. 17/2010)

Riferimenti legislativi e temporali applicabili alle trattrici agricole o forestali a cingoli

	21/09/96	28/12/09	29/12/09*	01/01/16	post 01/01/16	Documenti	
Direttiva 2006/42/CE						Dichiarazione CE di conformità	
	in alternativa a partire dal 01/01/16						
Regolamento UE 167/2013						Certificato di conformità al tipo omologato e/o allegato tecnico	

^{*} la direttiva 2006/42/CE è entrata in vigore in Italia a partire dal 6 marzo 2010 (d.lgs. 17/2010)

A conclusione del presente paragrafo si segnala l'iniziativa intrapresa dall'Accademia dei Georgofili (https://www.georgofili.it/) sul tema relativo alla revisione dei trattori agricoli e forestali: il Comitato Consultivo sulla "Prevenzione e sicurezza del lavoro in agricoltura" dell'Accademia ha redatto il Focus su "La revisione dei trattori agricoli o forestali, tra direttive e continui rinvii", datato ottobre 2022, con il quale l'Accademia ha voluto dare il proprio contributo per sostenere la rapida attuazione della revisione dei trattori agricoli o forestali. Il documento tratta il tema della prevenzione e sicurezza nell'impiego delle macchine nel settore agricolo e forestale nel quadro più generale della normativa nazionale ed europea ed evidenzia l'elevata incidenza degli infortuni mortali, legata soprattutto alla vetustà del parco trattoristico nazionale. Evidenzia anche come la revisione del parco trattoristico attuata in alcuni paesi dell'UE, abbia praticamente azzerata l'incidenza di questo triste evento.

Analizza poi gli interventi di prevenzione e sicurezza per gli operatori che includono sia la revisione delle macchine agricole immatricolate che la formazione per la guida e l'utilizzo del trattore agricolo o forestale concludendo con alcune riflessioni sull'iter della normativa nazionale per la revisione dei trattori agricoli o forestali.

11

⁵ https://www.georgofili.it/Media?c=56f499ae-de98-476b-ba0c-7d9b56cadee1

4.2 Il Decreto Legge 4 Maggio 2023: modifiche inerenti la sicurezza sul lavoro relative anche al settore agricolo

La pubblicazione del D.L. 4 Maggio 2023, n 48, "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" relativo anche a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha comportato delle modifiche del D. Lgs. 81/2008 alcune delle quali relative anche al settore agricolo e riportate di seguito con brevi commenti.

- Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
 - 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;

Quindi, in accordo con l'Interpello del Ministero del Lavoro 1/2023, i datori di lavoro sono ora obbligati a nominare il medico competente anche nel caso in cui la sua necessità emerga dal processo di valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dal D.lgs. 81/2008, all'art.41 "Sorveglianza sanitaria";

- Art. 21 Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi
 - 1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
 - a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;

Pertanto i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, sono richiamati al rispetto delle norme contenute nel Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) in materia di opere provvisionali.

- Art. 25 - Obblighi del medico competente

e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento;

Il medico competente deve ottenere la cartella sanitaria rilasciata al lavoratore dal precedente datore di lavoro e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità; in caso di impedimento per gravi o motivate ragioni deve indicare in forma scritta al Datore di lavoro un suo sostituto, in possesso dei necessari requisiti, specificando il periodo di sostituzione.

⁶ https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/04/23G00057/sg

5. Tipologie delle macchine agricole

Di seguito vengono illustrate le principali tipologie di macchine agricole, come illustrate nel manuale "I requisiti di sicurezza per le macchine agricole circolanti su strada" redatto dagli operatori degli SPreSAL di Oristano, Sanluri, Sassari e Carbonia nel 2018, nell'ambito delle attività del PRP 2014-2018 (tale manuale è citato anche nel paragrafo 6.1).

- SEMOVENTI

Trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, atte prevalentemente alla trazione, nate per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze d'uso agrario nonché azionare determinati strumenti, equipaggiate eventualmente con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola.



Macchine agricole operatrici a due o più assi:

si tratta di macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature atte alle varie operazioni agricole. Tali veicoli possono essere attrezzati con un numero di posti PER PERSONE non superiori a tre (es. mietitrebbie)



Macchine agricole operatrici ad un asse:

sono macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente; le macchine operatrici ad un asse, devono essere munite di:

- Dispositivo per la frenatura;
- Dispositivo di sterzo;
- Dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
- Ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
- Dispositivi amovibili per la protezione delle parti pericolose;
- Dispositivi, anche se amovibili, per la segnalazione visiva e per l'illuminazione



Macchine agricole operatrici:

sono macchine utilizzate per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e accessori funzionali per lavorazioni meccanico- agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi fatta eccezione delle macchine agricole operatrici a due o più assi.



Rimorchi agricoli:

sono quei veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono essere muniti di apparecchiature per le lavorazioni agricole e qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.





Le caratteristiche principali delle macchine agricole

Le principali caratteristiche facenti capo al Codice della Strada sono relative a:

Sagoma e massa limite (art. 104 C.d.S.)

Traino delle macchine agricole (art. 105 C.d.S.)

Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento (art. 106 C.d.S.) per le trattrici agricole e macchine operatrici a due o più assi, le quali devono essere munite di:

Dispositivi per la segnalazione visiva e illuminazione;

Dispositivi per la frenatura;

Dispositivo di sterzo;

Dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;

Dispositivo per la segnalazione acustica;

Dispositivo retrovisore;

Ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;

Dispositivi amovibili per la protezione delle parti pericolose;

Dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;

Superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza.

6. Le buone pratiche per la riduzione del rischio legato all'utilizzo di attrezzature agricole nel settore agricoltura

Ad oggi non sono state validate buone prassi relative alla riduzione del rischio legato all'uso di attrezzature agricole, pertanto questo Documento presenta una sintesi di buone pratiche e linee guida per la prevenzione degli infortuni nell'uso di attrezzature agricole, per la sorveglianza sanitaria in agricoltura e per la prevenzione degli infortuni nei lavoratori stagionali e stranieri.

Si è ritenuto utile presentare anche la "Sintesi sulle soluzioni per mitigare lo stress da calore tra i lavoratori del settore agricolo e del settore delle costruzioni", di sicura utilità e attualità, anche se non direttamente correlato con l'uso di attrezzature agricole.

Il Documento contiene, inoltre, un capitolo dedicato all'approccio sistemico del rischio con un esempio di applicazione di tale metodologia ad un'azienda casearia nel territorio regionale.

Questo Documento verrà condiviso con aziende agricole, associazioni di categoria/organizzazioni sindacali/ organismi paritetici/enti bilaterali nei seminari di avvio del "Piano Mirato di Prevenzione relativo al rischio legato all'utilizzo di attrezzature agricole nel settore agricoltura" organizzati da ciascuno SPreSAL nel territorio di competenza e verrà reso fruibile anche con la pubblicazione nei siti web istituzionali di Regione, ASSL/ASL e stakeholder.

Tutte le buone pratiche e linee guida sono comunque consultabili integralmente nei siti internet indicati nelle note a piè di pagina e nella sezione 9.

6.1 Le azioni della Regione Sardegna in materia di sicurezza dei lavoratori del settore agricolo

Come già detto nel Paragrafo 2 del presente Documento, vista la necessità di dedicare un'attenzione prioritaria alla materia degli infortuni nel settore agricoltura a causa sia della loro frequenza che della loro gravità, la Regione Sardegna ha avviato un percorso di intervento per la prevenzione di tali infortuni già dal 2010, con il Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2010-2012 (prorogato al 2013), proseguendo con quello 2014-2018 (prorogato al 2019).

Tra i principali strumenti di questo percorso vanno senz'altro menzionati i Protocolli d'Intesa tra la Direzione regionale INAIL, l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, nonché l'Accordo di collaborazione tra l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e la Polizia Stradale.

- Protocolli d'Intesa con l'INAIL: il "Progetto per la Prevenzione e Sicurezza in Agricoltura"

A seguito dei Protocolli d'Intesa, stipulati in data 12 dicembre 2011 e 23 dicembre 2011, tra la Direzione regionale INAIL e, rispettivamente, l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e l'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, i soggetti coinvolti - fra cui anche gli SPreSAL delle ASL e ARGEA - hanno realizzato il "Progetto per la Prevenzione e Sicurezza in Agricoltura" (ratificato con DGR 50/19 del 21.12.2012), finalizzato alla riduzione del fenomeno del ribaltamento dei trattori (specialmente quando usati in assenza di adeguati telai di protezione e cinture di sicurezza), principale causa di infortuni mortali nel settore agricolo.

Il progetto si è articolato nelle seguenti 8 fasi:



Fasi del

Progetto

- 1) Censimento del parco trattori esistenti sul territorio
- Analisi dei dati, classificazione e quantificazione degli interventi di adeguamento
- Individuazione dei requisiti delle ditte esecutrici dei lavori
- 4) Predisposizione di un modello di domanda tipo da utilizzare per la richiesta di finanziamento, completo di modalità e tempi, e sua pubblicizzazione
- 5) Esame domande, verifica degli interventi eseguiti, erogazione dei finanziamenti alle aziende agricole
- Elaborazione statistica dei dati relativi agli adeguamenti eseguiti
- 7) Elaborazione del documento programmatico per l'eventuale rifinanziamento del progetto
- 8) Divulgazione dei risultati conseguiti

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Il progetto, finanziato dall'INAIL, ha previsto dunque l'erogazione di contributi per l'adeguamento delle trattrici agricole con idonei dispositivi di sicurezza (dispositivi antiribaltamento e cinture di sicurezza); tale finanziamento, pari al 50% della spesa fatturata, ha permesso di mettere a norma numerosi trattori, attività di importanza cruciale per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Di seguito si riportano delle locandine prodotte nell'ambito di tale progetto.



Adegua il tuo trattore!

...un sistema di protezione in caso di ribaltamento, una cintura di sicurezza, una presa di forza protetta, possono salvarti la vita!



Non sicuro!!!



Sicuro!!!



- Utilizza sempre una macchina sicura
- Dota la tua macchina di protezioni antinfortunistiche per garantirne la sicurezza
- Non rimuovere i dispositivi di protezione della tua macchina



Elaborazione grafica a cura della SPreSAL della ASL di Orissun

Utilizza sempre macchine sicure





Scegli sempre la sicurezza...



... in ogni occasione!

Per maggiori informazioni rivolgiti allo sportello Informativo agricoltura della tua ASL

SPORTELLO AGRICOLTURA

Oristano

Via Carducci, n.35 - 3° piano Lunedì- Mercoledì, ore 11.00-13.00 Tel.0783.317735-317841

Ghilarza

Piazza S. Palmerio, n.1 Venerdì, ore 12.00 -13.00 Tel.0785/560203- fax 0785-52470

Bosa

Via Amsicora, n.10 Mercoledì ore 12.00 -13.00 Tel. 0785.225164

www.asloristano.it
Dipartimento di prevenzione
S.PRE.S.A.L.

Elaborazione grafica a cura dello SPreSAL della ASL di Orisiano



Contributo per la messa in sicurezza dei trattori agricoli



E' il momento di cambiare ...

22 Aprile 2014

dalle ore 0.00 del 22 Aprile 2014, fino alle ore 24.00 del 30 Aprile 2014

accedi al bando di finanziamento

per la messa in sicurezza dei trattori agricoli. http://www.sardegnaagricoltura.lt/finanziamenti/gestione

- Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Polizia Stradale


L'Accordo in oggetto, stipulato il 5 ottobre 2016 tra la Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna e il Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna, è nato dall'esigenza di stabilire delle relazioni funzionali tra i succitati soggetti per realizzare gli interventi stabiliti, in materia di prevenzione in agricoltura e selvicoltura, dal PRP 2014-2018 della Regione Sardegna (adottato con DGR n. 30/21 del 16 giugno 2015), al fine di prevedere delle azioni di collaborazione per il controllo delle macchine agricole su strada.

A tal proposito, va ricordata la normativa relativa alla circolazione su strada delle macchine agricole: infatti, il comma 6 dell'art. 106 del Codice della Strada (CdS) prescrive che le macchine agricole (indicate nell'art. 57, c.2, CdS) devono rispettare le disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro; inoltre, l'art. 112 statuisce, al comma 4, che "chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".

Alla luce di tali norme, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione, nel parere del 14 marzo 2011, prot. n. 8588/DIV2/B, ha specificato che "la circolazione delle macchine agricole debba comunque compiersi in osservanza delle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la

sicurezza ed igiene del lavoro. Pertanto il mancato adeguamento delle macchine agricole ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che comporti assenza o alterazione o mancato uso dei dispositivi di sicurezza, si ritiene sanzionabile, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 106 e 112 del nuovo C.d.S.".

È evidente, dunque, come la normativa sulla sicurezza stradale complementare a quella per la sicurezza e igiene del lavoro, e come esse siano assolutamente allineate nel garantire misure di prevenzione e sicurezza per coloro che utilizzano macchine agricole nell'ambiente di lavoro e su strada pubblica; di conseguenza, collaborazione tra i soggetti operanti nei due ambiti è di fondamentale importanza. Obiettivo dell'Accordo, dunque, è stato quello di migliorare la sicurezza dei lavoratori agricoli mediante l'attuazione dell'Attività P-7.1.1.4 del PRP 2014-2018 recante "Collaborazione con la Polizia Stradale e con la Polizia Municipale/ Provinciale per il controllo delle macchine agricole circolanti su strada". Come stabilito nell'Accordo, i soggetti coinvolti hanno realizzato, in forma coordinata, un programma di collaborazione articolazioni in tutto il territorio regionale.



In particolare - previa stipulazione di appositi Accordi tra le diverse AASSLL della Sardegna e la Polizia Municipale dei Comuni del territorio di competenza - presso ciascuno SPreSAL sono stati organizzati degli incontri informativi con gli addetti al controllo della sicurezza stradale, per fornire loro gli strumenti atti a individuare le macchine agricole prive dei requisiti minimi di sicurezza; si è provveduto, inoltre, a rendere disponibile presso gli SPreSAL del materiale informativo per prevenire comportamenti pericolosi in materia. La Polizia Stradale ha provveduto a far partecipare i propri operatori alle attività formative, a divulgare il materiale informativo fornito e a sviluppare strategie operative per rendere maggiormente efficaci i controlli su strada.

Si tratta, dunque, di un utile strumento di collaborazione per intervenire sulla idoneità e sicurezza dei macchinari agricoli agendo anche sul fronte della circolazione su strada.

Un utile supporto agli operatori che si occupano del controllo di cui sopra, è il Manuale "I requisiti di sicurezza per le macchine agricole circolanti su strada", redatto nell'ambito del PRP 2014-2018, alla cui redazione hanno contribuito gli SPreSAL delle ASSL di Oristano, Sanluri, Sassari e Carbonia.






I REQUISITI DI SICUREZZA PER LE MACCHINE AGRICOLE

CIRCOLANTI SU STRADA

Maggio 2018


Nella parte iniziale del manuale si riporta la normativa vigente in materia e si ripropone la classificazione delle macchine agricole di cui all'art. 57 CdS; segue, poi, la descrizione delle azioni che devono essere messe in atto secondo la legge e secondo le Linee guida INAIL, che agevolano la valutazione della conformità dei mezzi e gli eventuali adeguamenti da porre in essere in caso di non conformità. Nello specifico, la parte tecnica del manuale tratta dei seguenti argomenti:

- adeguamento telaio di protezione;
- dichiarazione di conformità del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (telaio);
- dichiarazione di corretta installazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (installazione telaio);
- adeguamento dei sistemi di ritenzione (cinture di sicurezza);
- dichiarazione di corretta installazione sedile e/o cinture;
- adeguamento sedile e dispositivo di ritenuta del conducente;
- modo agricole;
- altri requisiti di sicurezza;
- aspetti procedurali.



10. ADEGUAMENTO SEDILE E DISPOSITIVO DI RITENUTA DEL CONDUCENTE

Di seguito si riporta il diagramma di flusso contenente le procedure per l'adeguamento del dispositivo di ritenzione del conducente e del sedile :



Il manuale costituisce dunque un utile strumento per dare effettiva e concreta attuazione al contenuto dell'Accordo, in quanto è direttamente rivolto agli operatori addetti ai controlli su campo e su strada, e contiene gli elementi minimi che essi devono verificare ed, eventualmente, comunicare agli SPreSAL, per gli adempimenti di propria competenza, nel caso in cui, in sede di controllo, vengano riscontrate delle non conformità dei macchinari.

6.2 Linee guida "L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali"

Le Linee guida per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.lgs. 81/08 sono state redatte nel 2011 e aggiornate nel 2014⁷ (le linee guida sono consultabili sul sito Internet dell'INAIL all'indirizzo riportato nella nota a piè di pagina).

Tale adeguamento ha mostrato alcuni punti di criticità connessi soprattutto ai vincoli di natura tecnica, per la presenza sul territorio di un parco macchine estremamente diversificato, e procedurale, relativo soprattutto ai vincoli determinati dal processo di omologazione cui sono stati sottoposti i trattori all'atto della prima immissione sul mercato.

Stante quanto sopra, l'INAIL, su richiesta del Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dello Sviluppo Economico, ha istituito uno specifico gruppo di lavoro con l'obiettivo di fornire utili informazioni tecniche per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali a ruote e a cingoli attraverso l'installazione di sistemi di ritenzione e di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento.

Partendo dai risultati di studi e ricerche realizzate sull'argomento negli anni 2004 - 2005 dall'allora ISPESL (le cui funzioni dal 2010 sono state incorporate nell'INAIL) e sulla base dei bollettini di omologazione di telai già sottoposti a prove di resistenza, sono state fornite informazioni tecniche sulle modalità di installazione dei dispositivi di protezione e sono state realizzate specifiche schede tecniche, differenziate in base alla tipologia di trattore e alla classe di massa, dove sono riportate le sezioni e gli spessori dei profilati, il diametro dei bulloni da utilizzare e le dimensioni geometriche che il telaio deve avere per garantire il rispetto del volume di sicurezza o zona libera. Le schede sono corredate da informazioni tecniche utili a garantire un robusto ancoraggio del telaio di protezione alla struttura portante del trattore.

Nell'appendice tecnica sono riportate tutte le informazioni necessarie per l'adeguamento di specifici modelli di trattori attraverso la definizione dettagliata non solo del telaio ma anche dello specifico dispositivo di attacco. I suddetti dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore devono tuttavia essere accoppiati ad un dispositivo che trattiene l'operatore al posto di guida (cinture di sicurezza) indipendentemente dalle condizioni operative del trattore.

A tal fine uno specifico gruppo di lavoro nazionale, coordinato dal succitato ISPESL, ha redatto le Linee guida "L'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente nei trattori agricoli o forestali" nelle quali il Capitolo 3 è dedicato ai sistemi di protezione passiva per i conducenti dei trattori. Tali sistemi di ritenzione si basano sul principio di trattenere l'operatore all'interno di un "volume di sicurezza" o "zona libera" poiché, in caso di ribaltamento, il rischio per l'operatore di restare schiacciato tra le parti costituenti il trattore ed il suolo può essere escluso se egli resta sul sedile o, comunque, entro il volume costituito dalla struttura di protezione.

⁷ https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/linstallazione-dei-dispositivi-diprotezione.html

⁸ https://www.inail.it/cs/internet/docs/sistemi-di-ritenzione.pdf?section=attivita

- ADEGUAMENTO TELAIO DI PROTEZIONE

La ditta che effettuerà l'applicazione del telaio di protezione dovrà rilasciare:

- Dichiarazione di conformità del telaio di protezione (all. III-Linee Guida Inail)
- Dichiarazione di corretta installazione (all. IV-Linee Guida Inail)

ALLEGATO III Dichiarazione di conformità del telaio di protezione in caso di capovolgimento					
(Carta Intestata)					
Il sottoscritto					
С	DICHIARA CHE				
La struttura (telaio) di protezione	🗆 fissa				
	☐ a due montanti anteriori (con telaio fisso anteriore)				
	□ abbattibile □ fissa				
	□ a due montanti posteriori □ abbattibile				
	□ a quattro montanti				
Marchio di fabbrica o commerciale della strut	tura di protezione				
Destinata a trattori □ carreggiata str	etta □a ruote □standard □a cingoli				
con classe di massa					
è stata costruita conformemente	□ alla scheda dell'allegato				
	□ alla scheda dell'appendice tecnica				
della linea guida nazionale INAIL per l'adeguamento dei trattori agricoli e forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.Lgs. 81/08 e, per quanto riguarda il dispositivo di attacco, sono state seguite le informazioni tecniche contenute nell'allegato II della suddetta linea guida.					
	Firma costruttore				

ALLEGATO IV


Dichiarazione di corretta installazione del dispositivo di protezione in caso di ribaltamento

(Carta Intestata)				
DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IN CAPOVOLGIMRNTO				
Il sottoscritto				
titolare della ditta				
esercente in				
DICHIARA				
di avere installato il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento				
marca del telaiomodello del telaio				
costruttore del telaiocodice del telaio				
sul trattore agricolo o forestale				
marcatelaio n				
targa n di proprietà del sig				
nel pieno rispetto dei criteri, delle procedure e delle informazioni tecniche fornite nella linea guida nazionale INAIL per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.Lgs 81/08.				
Luogo, data				
Firma installatore				

- ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI RITENZIONE (cinture di sicurezza)

Il sistema di ritenzione del conducente di un trattore agricolo o forestale è essenzialmente costituito da una cintura di sicurezza fissata saldamente a determinati punti di ancoraggio posizionati:

- sul sedile di guida in caso di trattori dotati di sedile mobile, ossia progettato per consentire la possibilità di movimenti in senso verticale e/o longitudinale e/o rotazionale (sedili ammortizzati e/o regolabili in altezza e longitudinalmente e/o girevoli);
- sul sedile o in altre parti fisse del trattore laddove il trattore stesso sia dotato di sedile fisso (sedile per il quale non è stata prevista la possibilità di movimenti di qualsiasi tipo).




La ditta che effettuerà il montaggio della cintura di sicurezza dovrà rilasciare la seguente dichiarazione (allegato n°1 Linee Guida INAIL):

Dichiarazione di corretta installazione					
(Carta Intestata)					
DICHIARAZIONE DI CORRETTA INSTALLAZIONE					
Il sottoscrittotitolare della ditta					
esercente in					
DICHIARA					
di avere installato il sedile marca					
costruttorecodice					
di aver installato la/le cintura/e di sicurezza marca modello modello					
costruttorecodice					
sulla trattrice agricola marcamodello					
telaio ntarga n.					
di proprietà del sig					
nel pieno rispetto dei criteri, delle procedure e delle informazioni tecniche fornite nella linea guida nazionale INAIL, per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4, della parte II, dell'allegato V del D.Lgs 81/08.					
Luogo, data					
Firma installatore					

6.3 Poster "Sicurezza del trattore e ribaltamento"

L'azienda Sanitaria ULSS9 Scaligera della Regione Veneto ha predisposto, nell'ambito del Piano regionale di prevenzione 2014-2018, un poster sul ribaltamento del trattore che, anche in Veneto, causa numerosi morti ogni anno. Il poster è presentato di seguito



Prevenire il ribaltamento del trattore

In Italia ogni anno avvengono oltre cento morti in agricoltura per ribaltamento del trattore e il Veneto è la regione più colpita con una media di nove casi all'anno. Un inarrestabile fenomeno che rappresentata un'emergenza sanitaria che va affrontata con urgenti ed appropriate misure di prevenzione.

L'analisi di questi infortuni ha messo in evidenza che il ribaltamento e il conseguente schiacciamento sotto il trattore, non è una causa accidentale ma dipende da una serie di fattori che determinano innanzitutto la stabilità del trattore e la presenza e attivazione dei dispositivi di sicurezza.

Le vittime di questi infortuni sono rimaste travolte per il ribaltamento del trattore per problemi di viabilità (pendenza elevata, franosità, del terreno, sbilanciamento del carico o del traino, presenza di fossi, ostacoli, ma la causa diretta è stata la mancanza di dispositivi di sicurezza che nella maggior parte dei casi, pur presenti non erano utilizzati durante il lavoro, anche in assenza di vincoli colturali.

La principale prevenzione è evitare quindi il ribaltamento del mezzo e per questo l'agricoltore alla guida deve conoscere la propria campagna, il lavoro che deve svolgere, il trattore e l'attrezzatura che utilizza.

Le componenti che devono essere analizzate nell'ambito della valutazione dei rischi e che agiscono sulla stabilità e sicurezza del trattore sono rappresentate da:

- caratteristiche geo morfologiche del terreno/campagna, la pendenza e la variabilità della consistenza nelle diverse condizioni climatiche;
- caratteristiche della "viabilità" dei campi, come conoscenza di particolari condizioni di rischio quali fossi, ostacoli, buche, avvallamenti, corsi d'acqua, che impongono manovre con difficoltà;
- trattore con caratteristiche meccaniche idonee in relazione alla tipologia del lavoro da effettuare e alla attrezzatura collegata o a traino che ne modifica completamente la stabilità;
- presenza sempre attiva del dispositivi di sicurezza: l'arco o il telaio o il roll-bar o la cabina che con la cintura di sicurezza garantiscono la protezione del lavoratore in caso di ribaltamento e che sono obbligatori sia nei campi che sulla strada;
- abilitazione all'uso del trattore e quindi qualità dei corsi di formazione specifica per la preparazione ed l'addestramento dei lavoratore ad un uso professionale dell'attrezzatura.

hibiativa afferente al Programma "Prevenzione degli infortuni e delle maiattie professionali in agriccitura" nell'ambito del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (DDR. N. 7/2016 e DDR. N. 10/2015). Capatilla Az. ULSS 9 Scotigera - Dipartimento di Prevenzione, referente del programma dottssa Manuela Penzzi - SPSAL

Forth Number 1. Tractor Rollovers - Australian Centre for Agricultural Health and Safety | HOSTA Task Sheet 4.2 - The Pennsylvania State University 2004 Co | Linee Guidad: Installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nel trattori agricoli o forestali - ISPESL 2011 | La gestione della sicurezza sul lavoro in agricoltura - Vol.1: L'azienda agricola Veneto Agricoltura 2014

6.4 Pieghevole "Sicuri in campo... sicuri sulla strada"

Il pieghevole in esame, redatto dall'INAIL, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nell'ambito delle attività di promozione della salute e sicurezza nelle attività agricole, zootecniche e forestali del Piano Nazionale Agricoltura, fornisce un semplice e sintetico contributo efficace sui requisiti di sicurezza dei trattori.

Protezione di parti calde

La superficie esterna del silenziatore, del collettore di scarico e della testata del motore devono essere protette contro il contatto involontario poiché possono raggiungere temperature elevate e causare pericoli di ustioni.

Devono essere protette tutte le superfici calde vicine a gradini, corrimano e maniglie e parti integranti del trattore





Accesso al posto di guida

Il trattore deve avere opportuni mezzi di accesso (gradini o scalette) **con superfici grigliate ed antiscivolo** se il dislivello tra il suolo e la piattaforma di guida supera i 550 mm.

Devono essere installati corrimano o maniglie per garantire tre punti di appoggio/presa durante le fasi di salita e discesa dal mezzo.







Campagna promossa da: Coordinamento Tecnico delle Regioni, INAIL - Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (ex ISPESL), MIPAAF

INCIL





Promozione della salute e sicurezza nelle attività agricole, zootecniche e forestali Piano Nazionale Agricoltura

Requisiti di sicurezza dei Trattori

SICURI IN CAMPO SICURI SULLA STRADA!

Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) Codice della Strada (art. 106 comma 6)









È obbligatorio l'adeguamento di tutti i trattori sprovvisti di dispositivi di protezione.

Protezione in caso di capovolgimento





Tutti i trattori a ruote e a cingoli devono essere dotati di adeguati dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (telaio o cabina) e di dispositivo di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza).

Come adeguare?

Semplicemente facendo riferimento alle linee guida ISPESL reperibili sul sito www.ispesl.it/sitodts/telai.asp. In tal caso sarà sufficiente che l'officina rilasci la prevista dichiarazione di conformità e di corretta installazione da esibire in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza.



È comunque possibile effettuare l'adeguamento anche attraverso soluzioni tecniche differenti, ma sarà necessario dimostrare che la struttura sia idonea a proteggere l'operatore.

A chi rivolgersi per effettuare l'adeguamento?

L'adeguamento può essere effettuato da qualsiasi officina meccanica, ivi comprese le officine aziendali.

Protezione di presa di potenza e albero cardanico

La presa di potenza posteriore ed anteriore del trattore deve essere munita di protezione fissata sul trattore che ne ricopra almeno la parte superiore e i due lati

L'albero cardanico deve essere dotato di protezioni in grado di coprire tutte le parti in rotazione (albero, giunti e snodi esterni).





Protezione di organi in movimento

Le cinghie per la trasmissione del moto, la ventola del sistema di raffreddamento ed altri organi in movimento accessibili devono essere protetti in modo da impedire che parti del corpo raggiungano le zone pericolose.





6.5 Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali sul lavoro – Infor.Mo: Scheda 4: "Il ribaltamento dei mezzi"

Il Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali sul lavoro (Infor.Mo) nel 2017 ha dedicato una scheda (la Scheda n.4) allo specifico problema del ribaltamento dei mezzi⁹ (disponibile all'indirizzo indicato nella nota a piè di pagina), una tra le più frequenti modalità di accadimento degli infortuni mortali nei luoghi di lavoro. Attraverso le informazioni contenute nella banca dati del Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali, è stata effettuata un'analisi sui 169 casi di ribaltamento avvenuti nel quinquennio 2008 - 2012.

La scheda riporta l'elaborazione dei dati relativi a tali infortuni, evidenziando che il 62,5% dei lavoratori coinvolti erano agricoltori e operai agricoli e che il mezzo coinvolto era per la maggior parte dei casi un mezzo agricolo: trattore/trattrice (45,0%), altri mezzi agricoli specifici (22,7%), mezzi movimento terra (14,7%), carrelli elevatori (10,7%), altri mezzi (6,9%).

Per la categoria dei mezzi agricoli specifici, i ribaltamenti hanno riguardato macchine destinate a singole fasi di lavorazione (moto ranghinatore, trattrice con rimorchio o tranciatrice ed altre macchine agricole semoventi). A seguito delle criticità emerse dall'analisi delle dinamiche infortunistiche, vengono indicate alcune misure preventive da mettere in atto per ridurre o eliminare il rischio di ribaltamento.

Di seguito si riportano le misure generali per tutte le tipologie di mezzi e quelle specifiche per i mezzi agricoli.

Misure generali per tutte le tipologie di mezzi

Prima di salire sul mezzo è opportuno valutare alcuni aspetti:

- le condizioni del luogo di lavoro in cui si opera;
- la tipologia del mezzo o macchina rispetto alla lavo-razione;
- lo stato di efficienza del mezzo (es. sistema frenante, stabilità del mezzo, ecc.) assicurandone nel tempo una sistematica manutenzione;
- le procedure operative da adottare a seconda delle fasi di lavoro (es. dove c'è pericolo di ribaltamento lavorare, se possibile, manualmente, rimanendo a debita distanza con le macchine);
- l'organizzazione dei piani di viabilità aziendale anche in relazione alla possibilità di interferenze con altri mezzi semoventi:
- l'eventuale presenza di persone nel raggio di azione della macchina provvedendo al loro allontanamento;
- trattandosi di mezzi che richiedono conoscenze specifiche, è necessaria un'adeguata informazione, formazione e addestramento degli addetti alla guida, in conformità anche a quanto previsto dalla Conferenza Stato-Regioni.

Misure specifiche per i mezzi agricoli

Per i mezzi agricoli è necessaria l'adozione di determinati accorgimenti per ridurre la probabilità di ribaltamento, tra i quali:

■ verificare l'eventuale presenza di pendenze rilevanti e la stabilità del terreno in lavorazione, di scarpate non protette nelle vicinanze dei percorsi di transito organizzando il lavoro attraverso percorsi sicuri;

⁹ https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-il-ribaltamento-dei-mezzi.pdf

- praticare opportune tecniche di guida in base alla lavorazione (es. a rittochino, vale a dire l'avanzamento lungo le linee di massima pendenza);
- mantenere una velocità che garantisca la sicurezza in relazione a diversi fattori quali la conformazione del terreno agricolo, il carico trasportato, la tipologia del mezzo condotto;
- trasportare altre persone è consentito solo su strada pubblica e non in fase di lavoro e solo per i trattori che siano stati omologati con il sedile del passeggero.

Relativamente ai dispositivi di prevenzione contro il rischio di ribaltamento dei trattori, fermo restando che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro tra i quali quello di adeguare talune attrezzature di lavoro a specifici requisiti di sicurezza, si evidenzia come per i trattori agricoli o forestali sia richiesta la presenza combinata di:

- un telaio o cabina, che in caso di capovolgimento del trattore, abbia lo scopo di garantire nel posto di guida la conservazione di un volume di sicurezza desti-nato a proteggere l'operatore;
- una cintura di sicurezza che, indipendentemente dalle condizioni operative del trattore, trattenga l'operatore al posto di guida all'interno del sopraindicato volume di sicurezza.

Oggi tutte le trattrici agricole devono avere il telaio di protezione (a due/quattro montanti o cabina), previsto dalla casa costruttrice ed omologato. Detto telaio per i mezzi sprovvisti deve essere installato successivamente da una officina autorizzata ai sensi della normativa vigente o direttamente dall'impresa agricola che abbia un'officina per effetto dell'art. 14, comma 12, del D.Lgs. 99/2004 e s.m.i.. Un efficace sistema di protezione tecnicamente riconosciuto è rappresentato dalla concomitante presenza sulla trattrice di un dispositivo di protezione contro il rischio di ribaltamento (telaio di protezione) e di un adeguato sistema di trattenuta del conducente (cinture di sicurezza).



6.6 Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali

Il documento tecnico "Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali" (2011) è stato redatto dal Gruppo di Lavoro Nazionale istituito presso l'INAIL (comprendente pure varie Regioni) che ha anche avviato l'iter procedurale previsto dall'art. 2 comma 1 lettera V del D. Lgs. 81/08

30

¹⁰ https://www.inail.it/cs/internet/docs/controllo-periodico.pdf?section=attivita

per l'ottenimento dello status giuridico di buone prassi (sicuramente non concluso per problemi legati alle attività della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008).

Il documento tecnico fornisce soluzioni organizzative e/o procedurali in grado di supportare gli operatori del settore (datori di lavoro, lavoratori autonomi, organi di controllo, ecc.) nelle attività di verifica e mantenimento dei requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 71 comma 4 lettera a) punto 2 e lettera b) del D.Lgs. 81/08.

I trattori agricoli o forestali devono essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza pertinenti. A tale scopo risulta necessario intervenire mediante controlli periodici del loro stato di conservazione e di funzionamento. La frequenza dei controlli deve essere biennale ovvero ogni 1000 ore di utilizzo, e comunque al raggiungimento di uno dei due parametri. Deve inoltre essere effettuato un controllo straordinario ogni volta che si verificano eventi eccezionali che possono avere consequenze pregiudizievoli per la sicurezza nell'uso del trattore.

I controlli devono essere effettuati da persona competente e i risultati dei controlli devono essere opportunamente registrati su documenti cartacei specifici per ogni singolo trattore (registro di controllo e relativa documentazione di supporto) che, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e messi a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora il trattore sia utilizzato al di fuori della sede dell'unità produttiva, il datore di lavoro/lavoratore autonomo deve garantire che sia sempre accompagnato da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Le informazioni tecniche per l'effettuazione dei controlli sulle principali parti costituenti il trattore sono riportate al capitolo 5 del Documento tecnico, di seguito riportate:

- dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (fenomeni corrosivi; cricche individuabili tramite analisi visiva; deformazioni di natura plastica; serraggio dei collegamenti filettati; parti strutturali non metalliche)
- protezioni di elementi mobili
- protezioni di parti calde
- dispositivi meccanici di accoppiamento tra trattore e veicolo rimorchiato (ganci ed occhioni) e di traino del trattore
- dispositivi di accoppiamento anteriore e posteriore per macchine operatrici portate con attacco a tre punti
- zavorre
- organi di propulsione e di sostegno (pneumatici, cingoli)
- freni
- silenziatore
- accesso al posto di guida
- comandi
- parabrezza ed altri vetri
- sedile del conducente
- sedile del passeggero
- dispositivo retrovisore
- tergicristallo
- dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa
- dispositivo di sterzo
- segnalatore acustico
- batteria
- cofani e parafanghi
- serbatoio di carburante liquido

Inoltre, il datore di lavoro/lavoratore autonomo deve verificare la funzionalità ed il buono stato di conservazione di tutti i dispositivi già presenti sul trattore in fase di omologazione e non trattati nel suddetto capitolo 5 del Documento Tecnico.

Nel caso in cui l'esecuzione dell'ultimo controllo non abbia dato risultati positivi è necessario intervenire con una manutenzione straordinaria per ristabilire la conformità del trattore ai requisiti di sicurezza.

La sostituzione di componenti del trattore che sono state oggetto di omologazione deve essere effettuata con parti di ricambio conformi al tipo omologato.

Nell'Allegato 1 del Documento tecnico viene proposto un esempio di "Registro di controllo" da utilizzare come modello: tale Registro deve essere corredato della necessaria documentazione di supporto, atta a dimostrare la rispondenza dell'intervento effettuato ai criteri previsti dal documento tecnico (ad esempio documenti fiscali relativi agli interventi effettuati, schede tecniche dei pezzi di ricambio utilizzati, ecc.).

6.7 Manuale per un lavoro sicuro in agricoltura 2ª edizione: aggiornata al D.Lgs. 81/2008 Sett. 2013

Il Manuale in esame è stato redatto dalla Regione Veneto nell'ambito del Piano Regionale Prevenzione 2010 - 2012 all'interno del progetto "Contrasto del rischio di infortuni mortali ed invalidanti in agricoltura" ed è disponibile online all'indirizzo riportato nella nota a piè di pagina.

La realizzazione di questo manuale si inserisce nell'ambito delle azioni del "Piano Regionale Prevenzione per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro", con l'obiettivo principale di contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico che è a tutt'oggi di rilevante gravità e frequenza nel settore agricolo. La prima edizione è stata realizzata nel 2006 con una larga diffusione a tutte le componenti del mondo agricolo, organizzazioni sindacali e datoriali, collegi ed ordini professionali, compresi gli stessi agricoltori, per accompagnarli nell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza, nell'adeguamento delle macchine, delle attrezzature e dell'azienda agricola. Il manuale è poi stato integrato adeguandolo alle nuove norme al fine di creare uno strumento aggiornato e completo.

La particolarità dell'impresa agricola, quasi sempre di ridotte dimensioni, la presenza di lavorazioni diversificate, l'utilizzo di macchine di per sé pericolose, un contesto climatico non sempre favorevole, l'impiego di prodotti chimici ad impatto sulla salute, impongono un rafforzamento delle strategie con indicazioni concrete operative che aiutino a semplificare i diversi obblighi, quali la valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria, la formazione dei lavoratori.

Il manuale è diretto inoltre agli RSPP delle aziende agricole, siano datori di lavoro ovvero tecnici di associazioni datoriali, studi professionali, altri professionisti in ambito della sicurezza e alle agenzie formative che erogano corsi per RSPP.

Il testo comprende:

• una prima parte sulle caratteristiche socio-economiche, sui maggiori problemi di salute e sicurezza dei lavoratori, quali infortuni e malattie professionali;

¹¹ https://www.ulss7.it/documents/10181/81308/Sicurezza+in+agricoltura/a756fa1e-6e96-4bd5-b289-d7f22a02def7

- una parte sul percorso di prevenzione realizzato dalla Direzione Prevenzione negli ultimi 10 anni, con una sintesi delle attività svolte sul versante della salute e della sicurezza;
- una parte centrale sui requisiti di sicurezza, di igiene e di salute dell'azienda agricola rispetto agli obblighi normativi e di buone prassi;
- una parte finale con le istruzioni e i modelli di pronto utilizzo per un'autovalutazione dei requisiti di salute e sicurezza.

Il Manuale in esame è di particolare interesse perché, oltre a fare una disamina dei rischi presenti nel settore agricolo (rischio chimico, rischio rumore, rischio biologico, per citarne alcuni) e a esplicitare con chiarezza quali debbano essere le caratteristiche dei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente (compresa una parte sulla sicurezza elettrica e la prevenzione incendi) contiene un elenco in ordine alfabetico delle macchine agricole di uso più comune, con le misure di sicurezza previste dalla normativa e le avvertenze per un uso sicuro.

Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, l'estratto sulla trattrice agricola e forestale.

TRATTRICE (agricola e forestale)

Oggetto valutazione	Azioni Correttive
1) Prese di potenza	La trattrice deve essere dotata di una cuffia o uno schermo fissato alla presa di potenza posteriore contornante il tratto terminale dell'albero scanalato, di forma e dimensione idonee a proteggere la forcella esterna del cardano e che si sovrapponga di almeno 5 cm. alla protezione dello stesso.
2) Ribaltamento	Devono essere presenti sistemi di protezione del posto di guida: telaio o cabina o arco di sicurezza, omologati all'origine. Le trattrici prive di tale sistema, devono essere adeguate attraverso l'installazione o del telaio di sicurezza originale o, se non più disponibile, di un nuovo dispositivo di protezione, costruito ed installato come da Linee Guida ISPESL/INAIL "Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell'allegato V del D.Lgs. 81/08". La nuova installazione secondo le Linee Guida, non prevede l'aggiornamento della carta di circolazione della trattrice (v. capitolo 20)
3) Sedile	Il sedile deve essere dotato di sistema di ritenzione del conducente al posto di guida (cintura di sicurezza).
4) Mezzi di accesso	L'accesso al posto di guida deve essere assicurato mediante una scala di accesso in grado di evitare pericoli di scivolamento e caduta dell'operatore; devono essere presenti maniglie e/o corrimano o dispositivi simili, al fine di garantire sempre tre punti di contatto.
5) Ventilatore e relative cinghie	La ventola di raffreddamento e le cinghie di azionamento della stessa e della dinamo o dell'alternatore devono essere protette contro il contatto accidentale.
Contatto e ustioni con le superfici calde	Le parti della macchina che, in fase di lavoro, raggiungono temperature elevate devono essere protette con adeguati ripari posti a debita distanza in modo che non si surriscaldino.

AVVERTENZE:

- Il conducente deve aver idonea specifica formazione di 8 .ore con abilitazione alla guida, come da Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 prevedere un'idonea formazione specifica per il personale addetto all'utilizzo;
- verificare la morfologia del terreno, la presenza di pendenze, franosità, buche, dossi, argini, canali... e adottare una velocità moderata, soprattutto se la trattrice ha attrezzatura a traino, al fine di evitare il rischio di ribaltamento;
- Prima di ogni avvio, verificare che il sistema di protezione (arco e roll-bar) sia in posizione sollevata e allacciarsi le cinture di sicurezza;
- non avviare o manovrare il trattore senza essere al posto di guida;
- nella funzione statica di generatore di potenza mediante connessione meccanica, idraulica, pneumatica od elettrica e priva di operatore a bordo, adottare adeguate procedure alternative, atte a ridurre il rischio dovuto alla mancanza di controllo diretto della trattrice (per es. azionando il freno a mano, ponendo tutte le leve di selezione delle marce in folle, chiudendo l'accesso alla cabina, etc.);
- · prestare particolare attenzione nelle operazioni di manovra, soprattutto quando non vi è piena visibilità;
- non trasportare altre persone su trattrici non omologate allo scopo (in generale le trattrici che possono trasportare uno o due passeggeri sono dotate anche dei relativi sedili con sistema di ritenzione);
- · guidare su strada secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
- non sostituire le ruote (cerchi e/o pneumatici) con altre di misura diversa non prevista sulla carta di circolazione.
- · i contrappesi anteriori devono essere quelli previsti dalla casa costruttrice.


6.8 Progetto "Coltiviamo la cultura della sicurezza"

Tra le Pubblicazioni realizzate nell'ambito del Progetto "Coltiviamo la cultura della sicurezza" ¹² promosso da EBAT (Ente bilaterale agricoltura trevigiana) e condotto da Veneto Agricoltura in collaborazione con Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, INAIL Regionale Veneto, con il patrocinio della Provincia di Treviso, sono state pubblicate dieci schede che evidenziano i rischi presenti nelle principali lavorazioni agricole: cantina; foraggio e mangimi; giunto cardanico; guanti; motosega; movimentazione; potatura; raccolta; scale; trattrice. Nelle schede, oltre ad una breve descrizione introduttiva, vengono indicati i comportamenti corretti da tenere e quelli da evitare. Per ogni particolare attività lavorativa vengono, inoltre, indicati i rischi e i dispositivi di Protezione Individuali da utilizzare.


Le schede sono illustrate e di semplice comprensione, utili quindi anche per i lavoratori stagionali e stranieri.



¹² https://www.venetoagricoltura.org/2014/07/editoria/catalogo-editoriale-sicurezza-sul-lavoro-in-agricoltura/



































6.9 Documento di Buone pratiche per la prevenzione del rischio di infortunio conseguente all'utilizzo dei trattori agricoli redatto dalla Regione Emilia Romagna

A proposito della sicurezza dei trattori si segnala l'interessante documento "Buone pratiche per la prevenzione del rischio di infortunio conseguente all'utilizzo dei trattori agricoli" ¹³ elaborato dalla Regione Emilia Romagna nell'ambito del PP07 del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025.

Il documento è rivolto a tutte le aziende agricole che fanno uso di trattori agricoli, siano esse di grandi o piccole dimensioni, con o senza lavoratori. Infatti, anche i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, citati nell'articolo 21 del D.Lgs 81/08, devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III capo I – "uso delle attrezzature di lavoro". Il presente documento richiama quindi gli articoli del D.Lgs 81/08 TITOLO III "uso delle attrezzature di lavoro" riferiti in particolare ai trattori agricoli o forestali.

¹³ <u>Buone pratiche per la prevenzione del rischio di infortunio conseguente all'utilizzo dei trattori agricoli — Salute (regione.emilia-romagna.it)</u>

6.10 Documento "Misure preventive in silvicoltura" redatto dalla Regione Lazio

Il comparto silvicoltura merita alcune considerazioni a parte che sono state tratte dal vademecum "Prevenzione in agricoltura e silvicoltura"¹⁴ redatto dal tavolo di lavoro coordinato dall'Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Regione Lazio in attuazione del Programma Predefinito PP7 del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 della Regione Lazio.

Macchine forestali e attrezzature di lavoro: richiamando i requisiti di sicurezza individuati per le attività agricole e le misure preventive, il settore forestale presenta dei fattori di rischio aggiuntivi legati alla tipologia di attività e all'ambiente ove vengono svolte. In breve, macchine come i trattori forestali, dovranno garantire:

- la protezione dell'operatore anche per la caduta e penetrazione di oggetti (telai FOPS/OPS)
- avere una stabilità in funzione dell'orografia del terreno, per evitare ribaltamenti (sistemi di zavorratura)
- sistemi di blocco e inaccessibilità delle macchine con organi di taglio (cippatrici)

con il controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza secondo quanto sopra riportato per le macchine agricole.

Il cantiere forestale: per similarità con il cantiere edile, anche per il cantiere forestale va approntata una valutazione dei rischi specifica al sito di intervento, in particolare:

- valutazione dei percorsi di traino, delle pendenze
- possibili interferenze tra ditte che operano in contemporanea
- aree di stoccaggio
- aree di manovra e carico dei mezzi
- valutazione di eventuali linee elettriche nell'area di cantiere e distanze di sicurezza dalle stesse
- valutazione delle condizioni atmosferiche e di visibilità
- scelta del metodo di abbattimento
- individuazione della zona di caduta
- regole comportamentali particolari
- sistemi di comunicazione e avvertimento
- accessori di abbattimento
- mezzi di trazione
- ostacoli e alberi impigliati

Lavori in quota: l'esecuzione di interventi di potatura, smontaggio, consolidamento e monitoraggio dell'albero possono essere effettuati anche con l'ausilio di imbracature, corde e varie tipologie di attrezzi, previa analisi visiva dell'albero sul quale si deve salire ed operare al fine di comprendere se vi siano le condizioni di applicabilità della tecnica di lavoro con funi su alberi. L'accesso in quota mediante funi, ai sensi del c.1 dell'art.116 del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere compiuto prevedendo l'impiego di sistemi costituiti almeno da:

- due funi ancorate separatamente, di cui una destinata all'accesso, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. Le due funi devono avere colori diversi
- imbracatura di sostegno del lavoratore collegata:

¹⁴ Vademecum gruppo di lavoro agricoltura ultimo (aslroma4.it)

- alla fune di lavoro attraverso meccanismi sicuri di salita e discesa e dotata di un sistema autobloccante
 volto a evitare la caduta nel caso in cui il lavoratore perda il controllo dei propri movimenti;
- alla fune di sicurezza attraverso un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore.
- valutazione del sistema di ancoraggio
- adozione di procedure operative piano di intervento in caso di emergenza per il recupero dell'operatore
 Inoltre:
- le attrezzature impiegate dovranno essere certificate e soggette a regolare revisione
- per la sicurezza dell'operatore è fondamentale l'uso di dispositivi di protezione contro il contatto accidentale con organi di taglio in movimento, come nel caso di motoseghe. Utilizzo dei DPI antitaglio (tute, guanti, scarpe, casco), anche se spesso disagevoli, sono indispensabili per proteggere l'operatore forestale nel caso di perdita di controllo dell'attrezzatura e caduta di oggetti.

Particolare attenzione deve essere posta alle informazioni da fornire ai lavoratori per allertare i soccorsi in caso di infortunio: ubicazione del cantiere, cartografia della zona, con indicazione dell'area interessata dai lavori e delle vie di accesso al cantiere (evidenziando quelle percorribili dai mezzi di soccorso), luogo di atterraggio elisoccorso.

7. Le buone pratiche per la tutela dei lavoratori stagionali e/o stranieri

7.1 Un'indagine conoscitiva su lavoratori immigrati

Questa indagine conoscitiva¹⁵ è stata portata avanti nell'ambito del progetto "Aspetti peculiari del lavoro in agricoltura e ricadute sul processo di prevenzione e protezione: scenari di esposizione a prodotti fitosanitari nelle lavorazioni in serra e percezione del rischio per la salute e sicurezza in lavoratori agricoli stranieri" approvato dal Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) del Ministero della salute.

Il progetto è stato avviato nel 2014 e l'indagine conoscitiva è stata pubblicata nel 2016 ed è disponibile nel sito INAIL all'indirizzo riportato a piè di pagina.

La vigente normativa (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL) richiama esplicitamente una specifica attenzione, a motivo della loro maggiore vulnerabilità, ai lavoratori provenienti da altri paesi, nelle fasi della valutazione dei rischi (art. 28, c. 1) e della informazione/formazione (artt. 36, c. 4 e 37 c.1). Inoltre, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-Osha), invita all'implementazione dell'attività di ricerca sulla tematica immigrazione e lavoro nel contesto delle vulnerabilità dovute ai mutamenti demografici.

Alla luce di ciò, si ritiene che un'efficace azione preventiva non possa prescindere dalle valutazioni della percezione del rischio e del fabbisogno formativo. In particolare, per i lavoratori stranieri che operano in un settore - quale quello dell'agricoltura - ad elevato indice infortunistico, le suddette valutazioni possono apportare un importante contributo per l'individuazione o l'implementazione di adeguate strategie e strumenti di prevenzione.

SALUTE E SICUREZZA IN AGRICOLTURA



L'indagine riporta un'analisi descrittiva e individua alcune criticità ed alcuni bisogni percepiti che possono fornire momenti di riflessione e di discussione nei diversi ambiti di riferimento nell'ottica del miglioramento della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La particolare natura del lavoro in agricoltura, tradizionalmente gravoso nello sforzo fisico, ha, nel tempo, determinato un progressivo abbandono da parte della manodopera italiana ed il crescente fabbisogno di manodopera esterna, soprattutto straniera, per far fronte alla marcata stagionalità delle attività legate alle produzioni agricole.

¹⁵ https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/salute-e-sicurezza-in-agricoltura-indagine-conoscitiva2016.html

I lavoratori stranieri occupati in questo settore, oltre ad essere chiamati ad affrontare le specificità del lavoro agricolo sono, al contempo, esposti ai molteplici rischi presenti nello svolgimento della propria attività, spesso ampliati dalle difficoltà legate alla conoscenza della lingua.

Oltre alla elaborazione dei dati reperiti dall'indagine, viene riportato anche il **questionario di rilevazione** utilizzato per l'indagine conoscitiva relativa alla percezione del rischio e al fabbisogno formativo dei lavoratori stranieri che operano in agricoltura nella regione Lombardia. Di seguito si riporta l'intero questionario di rilevazione in quanto di semplice utilizzo e utilissimo anche per la sorveglianza sanitaria.

Salute e sicurezza in agricoltura: un'indagine conoscitiva su lavoratori immigrati	Salute e sicurezza in agricoltura: un'indagine conoscitiva su lavoratori immigrati			
a) Denominazione dell'azienda b) Città PR ()	 Da quanto tempo vivi in Italia? Meno di 1 anno 1 - 5 anni 6 - 10 anni 11 - 15 anni Oltre 15 anni 			
c) Dimensione dell'azienda (numero di addetti): 1. □ 1 - 9 addetti 2. □ 10 - 49 addetti 3. □ 50 - 249 addetti 4. □ ≥ 250 addetti d) Numero di lavoratori stranieri e) Tipologia di coltivazione f) Tipologia contrattuale del lavoratore straniero intervistato:	6. Vivi in Italia con la famiglia? 1.			
DATI PERSONALI SOCIO-DEMOGRAFICI	3. Licenza media inferiore 4. Diploma di scuola professionale 5. Diploma di scuola media superiore 6. Laurea			
1. Età: 2. Genere: 1	9. Quali lingue conosci oltre a quella del tuo paese di origine? (possibili più risposte) 1. Italiano 2. Inglese 3. Francese 4. Spagnolo 5. Portoghese 6. Altro (Specificare)			
4. Convivente 5. Separato/a 6. Vedovo/a	10. Qual è il tuo grado di conoscenza della lingua italiana? 1. Scarso 2. Mediocre 3. Sufficiente 4. Buono 5. Ottimo			

		Salute	e e s	sicurezza in agricoltura: un'indagine	conoscitiva su la	voratori immigra	ti	
	Salute e sicurezza in agricoltura: un'indagine conoscitiva su lavo	ratori immigrati		IMPATTO SU	ILLA SALUT	E PSICOFIS	SICA	
1. ☐ Sì 2. ☐ No 1.a Se si, essi sono	tato corsi di lingua italiana? stati organizzati da?	14.	1. 2. 3. 4.	ome valuti in generale la	tua salute?	Diresti che	è:	
3. Sindaca	zione di categoria ato	15.		egli ultimi 12 mesi, hai : alute?	sofferto di	qualcuno d	ei seguenti	oroblemi
4. Comun			T	Problemi di salute		Sì	No	Non so
5. Region						1	2	3
6. ☐ Altro (S	pecificare)			Problemi di udito				
		15.2		Problemi dermatologici				
	o lavori in agricoltura?	15.3		Mal di schiena				
 1. □ Meno d 2. □ 1 - 5 an 	ni			Dolori muscolari alle spalle, agli arti superiori				
3. □ 6 - 10 a 4. □ 11 - 15		15.5	5	Dolori muscolari agli arti infe gambe, ginocchia, piedi, ec	eriori (fianchi, c.)			
 Oltre 15 	anni	15.6	6	Mal di testa, disturbi visivi				
		15.7	7	Mal di stomaco				
	attuale hai svolto altri lavori in Italia?	15.8		Difficoltà respiratorie				
 □ Si 		15.9	9	Disturbi cardiovascolari				
2. No		15.10	0	Ferita/e				
		15.1	1	Depressione o ansia				
a Se si, indicare l	ultima mansione svolta:	15.12	2	Affaticamento generale				
		15.13	3	Insonnia o difficoltà a dormi	re in generale	9 🗆		
b Se si, indicare l' 1. ☐ Agricolt 2. ☐ Zooteci 3. ☐ Edilizia				elle ultime 2 settimane, c ei seguenti problemi?		•		
	oecificare)				Mai	Alcuni giorni	Per più della metà dei giorni	Quasi ogni giorno
			#		1	2	3	4
		16.1		Scarso interesse o scarso piacere nel fare le cose				
		16.2		Sentirsi giù oppure triste oppure disperato/a				

Salute e sicurezza in agricoltura: un'indagine conoscitiva su lavoratori immigrati	Said	rte e sicurezza in agrico	ltura: un'indagin	ie conoscitiva su	lavoratori immig	rati	
17. Consumi quotidianamente (possibili più risposte):							
Solisalin quotatalallelle (possion) più risposte). Solisalin quotatalallelle (possion) più risposte). Bira			CON	IDIZIONI LA	VORATIVE		
Superalcolici Nessuna bevanda elencata	19.	Quante ore in	media lavo	ri al giorno?	<u> _</u> _		
18. A chi ti rivolgi quando hai problemi di salute? (possibili più risposte)	20.	Quanti giorni l	lavori alla s	ettimana in	media?		
Ospedale/pronto soccorso Medico di medicina generale Familiari/amici/conoscenti Non so a chi rivolgermi	21.	Pensando all'a affermazioni s 5 = completar	su una sca	la da 1 a 5			
5. Non mi rivolgo a nessuno 6. Altro (Specificare)			Per niente	Poco	Abbastanza		Completamente
v. Li Alto (opecificate)			d'accordo	d'accordo 2	d'accordo 3	d'accordo 4	d'accordo 5
	21.	Ho scadenze irraggiungibili					
	21.	2 Ho libertà di scelta nel decidere come svolgere il mio lavoro					
	21.	I colleghi mi danno l'aiuto e il supporto di cui ho bisogno					
	21.	Se qualcosa al lavoro mi ha disturbato o infastidito posso parlarne con il mio capo					
	21.	Mi sono chiari gli obiettivi del mio lavoro					
	21.	A lavoro sono soggetto a violenze e vessazioni					
	21.	7 Ho sufficienti opportunità di chiedere spiegazioni al mio capo sui cambiamenti relativi al mio lavoro	i				
	21.	8 Sento di far parte della mia azienda					
	21.	9 Mi sento soddisfatto del mio lavoro					
22. I tuoi colleghi di lavoro sono: 1. Soprattutto italiani 2. Soprattutto immigrati 3. Non ho colleghi di lavoro 23. Secondo te, le tue condizioni di lavoro sono le stesse dei tuoi colleghi italiani? 1. Si 2. No		PERCEZIONE DI Pensando all'as seguenti frasi s completamente	EL RISCHIO zienda dove su una scala d'accordo)	ED ESPOS e lavori, ind da 1 a 5 (d	IZIONE A FA icare quanto ove 1 = per	TTORI DI R o sei d'acco niente d'acc	ordo con le cordo e 5 =
24. Se sei in difficoltà sul lavoro o hai bisogno di chiarimenti, ti rivolgi di			Per niente d'accordo	Poco d'accordo	Abbastanza d'accordo	d'accordo	Completamente d'accordo
solito a: 1.	26.1	Sono presenti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori	1		3	<u>4</u>	5
25. Il tuo capo/responsabile sul lavoro è: 1.	26.2	Sono personalmente esposto a rischi per la salute e sicurezza					
Immigrato di altri paesi Non ho un capo/responsabile	26.3	Conosco l'entità dei rischi presenti					
	26.4	Sono personalmente esposto al rischio di infortuni					
	26.5	Ho paura di infortunarmi a causa del mio lavoro					
	26.6	Ho paura di ammalarmi a causa del mio lavoro					

Salute e sicurezza in agricoltura: un'indagine conoscitiva su lavoratori immigrati

27. Per ognuno dei seguenti rischi, indicare quanto ti senti esposto al rischio su una scala da 1 a 5 (dove 1 = per niente esposto e 5 = completamente esposto)

	Rischi	Per niente esposto	Poco esposto	Abbastanza esposto	Molto esposto	Completamente esposto
		1	2	3	4	5
27.1	Rischi fisici (per es. rumore, radiazioni, illuminazione, temperatura, vibrazioni)					
27.2	Rischio chimico (per es. sostanze e agenti chimici pericolosi o cancerogeni, polveri)					
27.3	Rischio biologico (per es. virus e/o batteri)					
27.4	Rischio biomeccanico ed ergonomico (per es. movimentazione dei carichi, posture incongrue)					
27.5	Rischio da stress lavoro-correlato					

Salute e sicurezza in agricoltura: un'indagine conoscitiva su lavoratori immigrati

28. Sulla base della tua esperienza lavorativa, indicare quanto sei d'accordo sui seguenti aspetti che contribuiscono a determinare un infortunio sul lavoro su una scala da 1 a 5 (dove 1 = per niente d'accordo e 5 = comple-tamente d'accordo)

		Per niente d'accordo	Poco d'accordo	Abbastanza d'accordo	Molto d'accordo	Completamente d'accordo
		1	2	3	4	5
28.1	La mancanza di conoscenza e consapevolezza dei pericoli sul luogo di lavoro da parte dei lavoratori					
28.2	L'inadeguata prevenzione da parte dell'azienda					
28.3	I comportamenti inadeguati da parte dei lavoratori					
28.4	Le fatalità difficilmente prevedibili					

	dei pericoli sul luogo di lavoro da parte dei lavoratori						
28.2	L'inadeguata prevenzione da parte dell'azienda					0	
28.3	I comportamenti inadeguati da parte dei lavoratori						
28.4	Le fatalità difficilmente prevedibili						
2. No 29.a Se si, indicare quale/i: (possibili più risposte) 1. Macchine per la lavorazione del terreno 2. Macchine per la semina e il trapianto 3. Macchine per la distribuzione di pesticidi 4. Macchine per il trattamento dei prodotti 5. Macchine per il trasporto dei prodotti 6. Altro (Specificare)							
30.	30. Quanto è chiara la segnaletica di sicurezza presente nella tua azienda? 1. Per niente chiara 2. Poco chiara 3. Abbastanza chiara 4. Molto chiara 5. Completamente chiara 6. Non so						

Salute e sicurezza în agricoltura: un'indagine conoscitiva su lavoratori immigrati	Salute e sicurezza in agricoltura: un'indagine conoscitiva su lavoratori immigrati
31. Quale/quali dei seguenti è un segnale che fa riferimento alla segnaletica di sicurezza sul lavoro? 1 □	36.a Se sì, ti sei infortunato in seguito a (possibili più risposte): 1. □ Taglio 2. □ Caduta 3. □ Urto 4. □ Scivolamento 5. □ Schiacciamento
32. Nel caso di dubbi sulle procedure di sicurezza (ad esempio procedure antincendio) a chi ti rivolgi per avere chiarimenti? 1. Ad un collega italiano	6. ☐ Incidente con mezzo agricolo 7. ☐ Altro (Specificare) 36.b Se sì, a chi ti sei rivolto? (possibili più risposte)
2. Ad un collega straniero 3. Al mio responsabile 4. Non so a chi rivolgermi	 A nessuno Al medico di medicina generale Ad un collega
33. Durante il lavoro utilizzi sostanze chimiche? 1. Sl 2. No	 4. Al datore di lavoro 5. Al pronto soccorso 6. Ad un connazionale 7. All'associazione che frequento
33.a Se si, quali? (possibili più risposte) 1.	8. Altro (Specificare)
34. Sei in possesso del patentino per l'uso di pesticidi? 1. Si 2. No	
35. Utilizzi dispositivi di protezione individuale, (ad esempio, scarpe antinfortunistica, guanti, dispositivi di protezione per le vie aeree)? 1.	
36. Hai mai avuto incidenti/infortuni sul lavoro? 1. □ Si 2. □ No	

Salute e sicurezza in agricoltura: un'indagine conoscitiva su lavoratori immigrati	Salute e sicurezza in agricoltura: un'indagine conoscitiva su lavoratori immigrati
NORMATIVA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E SUA APPLICAZIONE	2.
 37. Sei al corrente dell'esistenza in Italia di una legge, cosiddetto decreto 81, che regolamenta la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro? 1. Si 2. No 	 42. Sai identificare nel tuo luogo di lavoro il responsabile di tale servizio (RSPP)? 1. □ Si 2. □ No
37.a Se si, quanto ritieni che tale legge sia applicata nella tua azienda? 1. Per niente applicata 2. Poco applicata 3. Abbastanza applicata 4. Molto applicata 5. Completamente applicata	43. Conosci le procedure per la prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze nel tuo luogo di lavoro? 1. □ Si 2. □ No
38. Hai partecipato a corsi di formazione finalizzati a fornire indicazioni e strumenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro? 1. Si, l'azienda ha organizzato corsi di formazione chiari ed adeguati al mio livello linguistico 2. Si, l'azienda ha organizzato corsi di formazione ma erano poco chiari 3. Si, l'azienda ha organizzato corsi di formazione ma ho avuto problemi di comprensione linguistica	44. Sei stato mai visitato dal medico competente dell'azienda presso cui lavori? (Il MC è la persona interna o esterna all'azienda che collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria in azienda). 1. □ Sì 2. □ No
Sì, l'azienda ha organizzato corsi di formazione ma non ho partecipato No, l'azienda non ha organizzato corsi di formazione	44a. Se sì, hai compreso la finalità della visita medica e del giudizio di idoneità? 1. □ Per niente 2. □ Poco
39. Secondo te, il lavoratore ha degli obblighi di legge per la salute e sicurezza sul posto di lavoro? 1. □ Sì 2. □ No	3.
40. Quanto ritieni adeguato l'operato del tuo datore di lavoro riguardo la tutela della salute e sicurezza aziendale? 1. Per niente adeguato	45. Conosci le procedure per il primo soccorso nel tuo luogo di lavoro? 1. □ Si 2. □ No
2. Poco adeguato 3. Abbastanza adeguato 4. Molto adeguato 5. Completamente adeguato	46. Nella tua azienda, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è previsto? (Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro). Si
 Nella tua azienda, esiste il servizio di prevenzione e protezione? (Il servizio di prevenzione e protezione è l'insieme di persone e mezzi che collabora- no con il datore di lavoro sulle questioni di salute e sicurezza sul lavoro, spesso identificato con il responsabile, il RSPP). 	2. No No So se sia previsto
1. Si	46.a Se sì, sai identificare tale figura nel tuo luogo di lavoro? 1. □ Sì 2. □ No

7.2 Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività stagionali in agricoltura

Il manuale "Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività stagionali in agricoltura" redatto dal Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro (pubblicato dalla AULSS9¹⁶ della Regione Veneto) contiene schede tecniche di supporto alle aziende nel percorso di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori stagionali. Le schede forniscono indicazioni per la redazione del documento di valutazione dei rischi, per la sorveglianza sanitaria e per la formazione. L'intento è facilitare l'azienda nell'adempiere in modo semplice e sostanziale agli obblighi normativi.

Nelle schede sono state sviluppate due diverse tipologie di strumenti di supporto, accompagnate da sintetiche indicazioni d'uso:

- strumenti (verticali), che descrivono un ciclo produttivo e/o le sue fasi, individuando le sorgenti di pericolo presenti, i rischi relativi e le misure di sicurezza da attuare, e che, ove necessario, rimandano a strumenti di supporto specifici per rischio;
- strumenti (trasversali), che in relazione a un "pericolo" specifico e ai rischi correlati, individuano le misure da attuare per gestirlo adeguatamente. Essi possono riferirsi o a una specifica attrezzatura di lavoro, oppure a una particolare tipologia di rischio.

Gli strumenti sono utilizzabili, anche ai sensi della normativa in vigore (D.I. marzo 2013), per la formazione dei lavoratori stagionali.

È utile precisare che, se l'azienda svolge altre attività rispetto a quanto indicato nelle schede, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le misure di prevenzione e protezione indicate con altre che prendano in esame i rischi non considerati.

Le schede descrivono lavorazioni stagionali di raccolta frutta e verdura e sono costituite da cinque sezioni che illustrano in modo semplice, ma esaustivo, le fasi del ciclo lavorativo, le attrezzature di lavoro, i pericoli, i rischi, le misure di prevenzione e protezione. In questo modo, si vuole offrire un contributo alla semplificazione degli adempimenti in carico alle imprese nel rispetto dell'art.3 c.13 ter D.Lgs. n. 81/2008.

È stata predisposta una scheda per ciascuna delle seguenti "Attività di raccolta", "Macchine e attrezzature", "Fattori di rischio":

Attività di raccolta: Olive, Uve da vino e da tavola, Agrumi, Basilico, Carciofi, Finocchi, Fragole in tunnel, Frutta a filari, Insalata da cespo, Ortaggi in campo, Ortaggi in serra, Piccoli frutti, Pomodori in serra.

Macchine e attrezzature: trattore, albero cardanico, carro raccogli frutta, scale portatili.

Fattori di rischio: rumore, vibrazioni, movimentazione carichi.

In ogni scheda vengono analizzati:

Fasi del ciclo lavorativo/attività, Attrezzature di lavoro, Pericoli, Rischi, Misure di prevenzione e protezione. A titolo di esempio viene riportata la scheda relativa alla raccolta dell'uva da vino.

¹⁶ Il Manuale può essere scaricato dal sito: https://spisal.aulss9.veneto.it/Agricoltura-3#apricollapse 32

RACCOLTA MANUALE DELLE UVE DA VINO

- Lo strumento di supporto individua le misure di prevenzione e protezione per le fasi del ciclo lavorativo/attività e per i rischi indicati.
 Il datore di lavoro tra le misure di prevenzione e protezione sotto riportate attua quelle correlate alle fasi del ciclo lavorativo/attività e ai
- rischi effettivamente presenti in azienda.

 Le misure di prevenzione e protezione associate a rischi presenti in azienda e non considerati nel presente strumento di supporto (o parzialmente trattati o non totalmente corrispondenti alla realtà aziendale) dovranno essere integrate dal datore di lavoro.

Fasi del ciclo lavorativo/attività

I grappoli d'uva vengono tagliati con apposite forbici e posti in contenitori (cassette, secchi, ceste), che vengono spostati di pochi metri nel filare presso le viti ancora da

Conferimento del raccolto.

Una volta riempiti, i contenitori vengono caricati su rimorchio o svuotati direttamente su rimorchio (dotato di cassone o tramoggia) e trasportati con trattori.





Raccolta delle uve da vino

Attrezzature di lavoro

- Cassette, secchi, ceste Cassone o tramoggia
- Forbici Rimorchio Trattore







Forbici



Pericoli	Rischi	Misure di prevenzione e protezione (1)
Campi, boschi e altri terreni dell'azienda agricola	Scivolamento, inciampo	O/P: Verifica dell'utilizzo di appropriate calzature chiuse con suola antiscivolo.
Condizioni climatiche avverse	Esposizione a calore, freddo, pioggia, vento, radiazione solare	O/P 1: Verifica dell'utilizzo di indumenti da lavoro appropriati alle specifiche condizioni climatiche (es.: copricapo, impermeabile, indumenti traspiranti). O/P 2: Pause in zona di ristoro appropriata (es.: ombreggiata) e con frequenze variabili in relazione alle condizioni climatiche. Messa a disposizione di liquidi per permettere una buona idratazione.
Attrezzature di lavoro	Ferite da forbici	T: Utilizzo di forbici dotate di punta arrotondata, da riporre nell'apposito fodero durante la movimentazione delle cassette/secchi/cesti e durante qli spostamenti del lavoratore. O/P: Istruzioni operative per evitare interferenze nel taglio. DPI: Guanti di protezione antitaglio.
Attrezzature di lavoro	Rischi di natura meccanica, elettrica, ecc.	Per gli aspetti di sicurezza dei trattori fare riferimento alla strumento di supporto " Trattore ".
Transito di macchine agricole	Interferenze macchina - uomo	O/P 1: Istruzioni operative per il transito dei mezzi agricoli per evitare interferenze durante le fasi di carico. O/P 2: Istruzioni operative affinché sia evitato il trasporto di persone su rimorchi.
Movimentazione manuale dei carichi	Posture incongrue. Movimenti ripetitivi. Sollevamento e spostamento di carichi	T 1: Utilizzo di forbici ad impugnatura ergonomica con buona sagomatura delle maniglie per ridurre le compressioni sulle dita. T 2: Utilizzo di contenitori (cassette, secchi, ceste, ecc.) con presa agevole. O/P 1: Movimentazione del carico prevedendo l'impiego di più lavoratori quando questo superi 20 Kg per qli uomini e 15 Kg per le donne. Per lavoratori tra 18 e 45 anni i suddetti valori diventano 25 Kg per gli uomini e 20 Kg per le donne. O/P 2: Utilizzo di piano di carico ad altezze inferiori al livello delle spalle. O/P 3: Riduzione del percorso di movimentazione manuale delle cassette. O/P 4: Orari di lavoro appropriati con sufficienti periodi di riposo e/o O/P 5: Turnazione tra diverse lavorazioni (alternando la raccolta con altre operazioni). F/I: Formazione e informazione come da strumento di supporto "Informazione e formazione rischio da movimentazione manuale dei carichi". SS: Sorveglianza sanitaria.
Sostanze pericolose: agenti chimici	Esposizione a prodotti fitosanitari	O/P: Rispetto del tempo di carenza indicato sull'etichetta dei prodotti fitosanitari.
Agenti biologici	Esposizione a Tetano Punture imenotteri	O/P 1: Verifica della copertura vaccinale antitetanica. O/P 2: Applicazione di idonee misure di primo soccorso.
Lavori in luoghi isolati diversi dalla sede dell'azienda agricola	Ritardo nell'attuazione del soccorso	O/P 1: Presenza di un pacchetto di medicazione in prossimità della zona dove si svolge la raccolta. O/P 2: Presenza di un mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale in prossimità della zona dove si svolge la raccolta.

(1): O/P (misure organizzative/procedurali), T (misure tecniche), F/I (formazione/informazione), SS (sorveglianza sanitaria), DPI (dispositivi di protezione individuale).

Nel Manuale sono riportati, inoltre, alcuni esempi di rischi caratteristici per le attività analizzate:

Campi, boschi e altri terreni dell'azienda agricola (scivolamento, inciampo/contatto con vegetazione/...) Una peculiarità delle attività agricole è quella di svolgersi largamente al di fuori dei luoghi di lavoro così come sono definiti all'art. 62 del d.lgs. 81/08.

Il gruppo di lavoro ha esaminato con attenzione la necessità di impiegare e modulare misure di protezione nei confronti di pericoli specifici. In particolare, si è cercato di limitare il ricorso alla consegna dei dispositivi di protezione individuali, con i relativi obblighi derivanti dall'applicazione del capo II, del titolo III, del D.lgs. 81/08, ai soli casi ritenuti effettivamente indispensabili; contemporaneamente, ove possibile, si sono

previste misure di tipo organizzativo/procedurale, consistenti, ad esempio, nella verifica dell'utilizzo di calzature appropriate da parte dei lavoratori. Ciò per tener conto sia della necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, sia della reale efficacia delle misure individuate, di fatto inapplicabili se troppo onerose.

> Condizioni climatiche avverse (esposizione a calore, freddo, pioggia, vento, radiazione solare)

Le lavorazioni agricole all'aperto espongono a condizioni climatiche variabili e all'esposizione al sole e ai fenomeni atmosferici.

Le misure di prevenzione che il datore di lavoro deve adottare sono essenzialmente di tipo procedurale: ad esempio verificare che i lavoratori siano muniti di vestiario, copricapo e guanti idonei, prevedere pause di ristoro e aree al riparo.

Stesse considerazioni sono valide per il lavoro all'interno di tunnel e serre, ma qui è possibile intervenire sulle strutture, dotandole, per esempio, di aperture di ventilazione e coperture ombreggianti. Il datore di lavoro deve anche verificare che i lavoratori siano altresì dotati di idonei indumenti quando, uscendo da tali ambienti, si trovino esposti all'aperto a condizioni climatiche considerevolmente differenti.

> Agenti fisici (esposizione a rumore e vibrazioni nell'utilizzo delle macchine per la raccolta)

Il rischio da agenti fisici rumore e vibrazioni è presente nel caso in cui l'operatore utilizzi attrezzature di lavoro dotate di motore (rischio rumore o vibrazioni) ovvero si trovi in prossimità di aree in cui sono effettuate lavorazioni agricole meccanizzate (rischio rumore).

Stante l'estrema differenziazione delle tipologie di lavorazioni agricole meccanizzate, il processo tecnico di valutazione dei rischi è stato effettuato individuando prioritariamente le singole fasi di lavoro e determinando, per ognuna di esse, le necessarie azioni da intraprendere a seconda del livello di esposizione personale presumibile.

Sulla scorta di quanto sopra è stata considerata fondamentalmente la necessità di agire attraverso:

- adozione di misure tecniche (es. scelta di macchine che producono un basso livello di rumore e/o un basso livello di vibrazioni), organizzative e procedurali (es. allontanamento della fonte di rumore dalla zona di operazione, ...);
- adeguata informazione e formazione degli addetti, per la quale è stato elaborato uno specifico strumento di supporto:
- fornitura di dispositivi di protezione individuale (es. otoprotettori, guanti antivibranti) garantendone
- l'addestramento all'uso;
- effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici.
- Attrezzature di lavoro (rischi di natura meccanica, elettrica, ecc.)

Negli strumenti di supporto relativi alle attrezzature di lavoro sono stati indicati gli elementi tecnici fondamentali per la valutazione di conformità ai R.E.S. e l'identificazione dei difetti di natura "palese", rilevabili con un semplice esame a vista. Per le macchine immesse sul mercato antecedentemente all'entrata in vigore delle direttive pertinenti e soggette alle prescrizioni di cui all'allegato V del d.lgs. 81/08, sono state fornite informazioni per l'adeguamento attraverso l'installazione di apprestamenti tecnici ritenuti necessari.

Utilizzo di scale (caduta dall'alto)

In agricoltura l'utilizzo di scale è assai frequente soprattutto nelle operazioni di raccolta. Le scale impiegate possono essere sia in appoggio sia doppie: la scelta è legata alle condizioni del terreno e alle altezze da superare.

Lavori in prossimità di linee elettriche (folgorazione)

Il rischio di folgorazione può manifestarsi durante le attività di raccolta che richiedono l'utilizzo di scale o di macchine agricole che possono portare i lavoratori o le stesse attrezzature di lavoro ad entrare contatto con le linee elettriche o ad avvicinarsi ad esse fino ad innescare un arco elettrico.

Negli strumenti di supporto destinati ai lavoratori addetti alle attività di raccolta sono state fornite indicazioni tese a verificare il rispetto delle distanze di sicurezza dalle linee elettriche.

Transito di macchine agricole (interferenze macchina - uomo)

Nei terreni agricoli le attività sono svolte a volte in sequenza, a volte contemporaneamente. Un fattore di rischio che si è ritenuto opportuno richiamare è la presenza, durante le lavorazioni, di macchine agricole in movimento. Questa presenza comporta rischi per chi a terra esegue operazioni di raccolta. Le misure richieste sono di tipo procedurale, consistendo in istruzioni ai conducenti dei mezzi su tempi e modalità di movimentazione dei mezzi. Altra prescrizione importante, e spesso trascurata nella pratica, è quella di vietare il trasporto di persone su mezzi agricoli (ad esempio trattori, rimorchi) assolutamente inadeguati a ospitare in sicurezza i passeggeri.

> Movimentazione manuale dei carichi (posture incongrue/movimenti ripetitivi, sollevamento e spostamento di carichi)

Per le lavorazioni relative alla raccolta il pericolo di movimentazione manuale dei carichi comporta un rischio specifico per i lavoratori legato all'assunzione di posture incongrue, a movimenti ripetitivi, al sollevamento e spostamento di carichi. Le misure di prevenzione e protezione individuate interessano sia l'organizzazione del lavoro sia le procedure operative specifiche.

Gli strumenti di supporto forniscono indicazioni per:

- utilizzo di attrezzature di lavoro appropriate;
- · adeguata informazione e formazione degli addetti;
- effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici.
- Sostanze pericolose: agenti chimici (esposizione a prodotti fitosanitari)

Per gli addetti alle operazioni di raccolta, per i quali il rischio è riconducibile prevalentemente alla esposizione dermica a livelli residuali fogliari di PF, si è scelto di indicare come misura di prevenzione il rispetto –obbligatorio nell'attività di raccolta- del tempo di carenza, che è sempre indicato nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato ed è in ogni caso assai più cautelativo del tempo di rientro.

Agenti biologici (esposizione a tetano, punture imenotteri)

Nel settore agricolo esiste il rischio di contrarre il tetano e vige l'obbligo di vaccinazione Per le punture da imenotteri che in caso di grave reazione allergica possono portare a shock anafilattico si è prevista l'applicazione di idonee misure di primo soccorso.

Lavori in luoghi isolati diversi dalla sede dell'azienda agricola (ritardo nell'attuazione del soccorso)


Accade che i campi o i boschi, dove vengono eseguite le lavorazioni agricole, siano isolati, lontani dalla sede dell'azienda, dove generalmente è custodita la cassetta di pronto soccorso. In tali casi il decreto 388/2003, prevede che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori un pacchetto di medicazione e un mezzo idoneo per attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.

7.3 Lavoratori stagionali: conoscere i propri diritti e rimanere in sicurezza e in salute sul luogo di lavoro

I lavoratori stagionali in tutta l'UE hanno diritto a sicurezza e salubrità sul luogo di lavoro, eppure spesso sono esposti a condizioni di vita e di lavoro precarie, peggiorate dalla pandemia di COVID-19. La campagna «Diritti per tutte le stagioni» nel settore agroalimentare, promossa dall'Autorità europea del lavoro, ha la finalità di sensibilizzare in merito ai diritti dei lavoratori stagionali e ai servizi a loro disposizione.

L'opuscolo della campagna fornisce una guida di facile comprensione per lavoratori stagionali sui loro diritti, sui rischi a cui potrebbero essere esposti e sulle responsabilità dei datori di lavoro. Evidenzia inoltre dove possono ricevere aiuto, se necessario, e contiene link che conducono ad altre informazioni utili.

L'opuscolo: "Seasonal workers: know your rights and stay safe and healthy at work – Rights for all season"¹⁷ è per ora disponibile solo in lingua inglese nel sito riportato nella nota a piè di pagina.



¹⁷ https://osha.europa.eu/en/publications/seasonal-workers-know-your-rights-and-stay-safe-and-healthy-work/view

7.4 "Straniero non estraneo"

L'opuscolo spiega in modo elementare cosa significa lavorare in condizioni di sicurezza fornendo le indicazioni essenziali per i lavoratori che sono in Italia da pochissimo tempo ed ancora non conoscono bene le nostre leggi, le istituzioni, la lingua.

L'opuscolo può essere scaricato dal sito INAIL¹⁸ (riportato nella nota a piè di pagina), oltre che in Italiano, nelle seguenti lingue: Albanese, Francese, Inglese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Spagnolo, Tagalog/Filippino, Ucraino, Arabo





Questo opuscolo ti aiuterà a capire che cosa significa lavorare in condizioni di sicurezza.

Mentre lavori hai un dovere: non farti male.

Ci sono attività più pericolose di altre e, per questo, richiedono una grandissima attenzione da parte tua per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

PREVENIRE È MEGLIO CHE RISCHIARE!

Per questo devi avere un comportamento corretto che salva il tuo corpo e la tua vita!

Ti indichiamo quali sono i **comportamenti sicuri** da tenere per non fare male a te e agli altri quando lavori perché la **tua salute è un bene prezioso**, non solo per te ma anche **per la tua famiglia**.

Ti indichiamo anche quali sono i tuoi diritti di lavoratore e di lavoratrice, riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ti informiamo su cosa devi fare se ti fai male mentre lavori, quando ti accade un infortunio, oppure ti ammali a causa del lavoro.

Ogni anno i lavoratori immigrati subiscono moltissimi infortuni.

Perciò è importante sapere che la legge ti aiuta a proteggere la tua salute mentre lavori.

Per questo il tuo datore di lavoro ha precisi doveri e responsabilità verso di te.

Devi conoscerli: ti saranno utili per sapere cosa chiedere.

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogogenerale/straniero non estraneo abc sicurezza sul lavoro.html

7.5 Sintesi sulle soluzioni per mitigare lo stress da calore tra i lavoratori del settore agricolo e del settore delle costruzioni

Nonostante lo stress da calore non sia direttamente legato all'uso delle attrezzature agricole è noto che lavorare in condizioni climatiche avverse può influire, oltre che sul rendimento del lavoratore, anche sulla sua sicurezza. Si è ritenuto quindi di poter inserire, tra le buone pratiche per minimizzare il rischio legato all'uso di attrezzature agricole, il report predisposto nel progetto HEAT-SHIELD, finanziato nell'ambio del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea (Grant Agreement n. 668786). Il report, riportato di seguito, descrive brevemente la problematica e indica una serie di raccomandazioni, soluzioni e strategie efficaci, fattibili e sostenibili per mitigare o minimizzare gli effetti dell'aumento della temperatura sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai due settori occupazionali agricoltura ed edilizia.

SOMMARIO (panoramica delle problematiche individuate e delle soluzioni proposte)

In Europa, i lavoratori impiegati nel settore agricolo e in quello delle costruzioni sono esposti a particolari condizioni di stress termico che influiscono sulla produttività (nel settore agricolo, la perdita di produttività stimata è pari circa allo 0,7% per ogni grado di aumento della temperatura oltre i 21°C; in quello delle costruzioni è stato osservato nell'ambito del progetto Heat-Shield, un aumento del tempo necessario a svolgere il lavoro pari a 4,7 volte) e che costituiscono una minaccia potenziale per la salute individuale in mancanza di adeguate procedure di prevenzione e protezione.

Questo rapporto intende costituire una proposta di linea guida circa soluzioni e strategie efficaci, fattibili e sostenibili per mitigare o minimizzare gli effetti dell'aumento della temperatura sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai due settori occupazionali precedentemente citati. Lo stress termico dei lavoratori dei settori agricolo (Figura 1) e dell'edilizia deriva sia da una eccessiva produzione di calore dovuta allo svolgimento di mansioni che richiedono grande sforzo fisico, sia dall'esposizione ad alti livelli di temperatura, umidità e/o radiazioni solari durante il periodo estivo se impegnati in attività all'aperto o al chiuso nel caso in cui soluzioni di raffreddamento non



Figura 1 Lavoro agricolo di raccolta dei

siano applicabili. Inoltre, specifiche mansioni (il lavoro nelle serre, ad esempio) o indossare indumenti protettivi specifici possono ostacolare la perdita di calore e aggravare lo stress termico

È consigliabile che sia le aziende agricole, da quelle di grandi dimensioni a quelle a gestione familiare, che le imprese edili, predispongano un adeguato piano di risposta al calore, a vantaggio sia del datore di lavoro che dei dipendenti. Per ciascun setting lavorativo dovrebbero essere identificate procedure di sicurezza, singole o combinate, che andranno poi tradotte in azioni specifiche, e misure di protezione che i lavoratori possono intraprendere quando le temperature diventano eccessive. Le informazioni dovrebbero raggiungere i lavoratori per tempo, all'inizio della stagione estiva, e promemoria periodici dovrebbero essere loro indirizzati nel corso della stagione stessa.

È importante sottolineare che i lavoratori devono avere il tempo di acclimatarsi al calore. Sono necessari alcuni giorni per l'acclimatazione; il tempo necessario varia sulla base delle condizioni fisiche e dell'eventuale esposizione pregressa a temperature elevate nei giorni o nelle settimane precedenti, tuttavia è necessaria almeno una settimana perché i lavoratori si adattino al caldo eccessivo.

Restare idratati è fondamentale per il mantenimento della salute e della produttività; tuttavia generalmente i lavoratori non riescono a reidratarsi giorno per giorno. Evidenze recenti mostrano come oltre il 50% dei lavoratori, sia nel settore agricolo, che in quello delle costruzioni, arrivi già al lavoro con uno

stato di idratazione inadeguato. Ciò è problematico, poiché l'esposizione al calore combinata con la disidratazione pregiudica notevolmente le prestazioni cognitive e fisiche, aumentando lo stress termico. Iniziare il lavoro già in stato di disidratazione

comporta un aumento del rischio di sviluppare malattie da calore, danni renali e una riduzione delle prestazioni. Per ovviare a ciò, i lavoratori dovrebbero bere almeno 500-750 ml (due/tre bicchieri di acqua) prima di iniziare il lavoro, un'analoga quantità d'acqua durante la pausa a metà giornata e dopo il lavoro, e per ogni ora di lavoro svolta (Figura 2).



Figura 2 Mantenere lo stato di idratazione è fondamentale: acqua fresca potabile dovrebbe essere sempre a disposizione dei lavo

Figura 3 Valutazione dello stato

I n condizioni di stress i lavoratori possono valutare il proprio stato di idratazione controllando la quantità e il colore dell'urina emessa: si è in buono stato di idratazione di se si avverte lo stimolo a urinare una volta ogni due o tre ore e se l'urina è di colore idratazione attraverso chiaro (Figura 3). Se la sudorazione è copiosa, dovrebbero essere reintegrati con la l'analisi del colore delle dieta i sali persi, tuttavia, i lavoratori ipertesi o affetti da altre malattie cardiovascolari o altre condizioni cliniche dovrebbero seguire questa raccomandazione solo dopo aver sentito il parere del medico.

Pause aggiuntive (ad esempio 1-2 minuti, ogni 30 minuti) possono essere pianificate e incluse senza compromettere il tempo di lavoro effettivo. È stato infatti dimostrato che inserire pause di lavoro programmate durante i periodi di caldo migliora la salute e il benessere dei lavoratori e non causa perdite di produttività. Questo perché in condizioni di caldo eccessivo i lavoratori lavorano più lentamente e fanno pause non pianificate più frequenti, mentre l'introduzione di pause programmate consente loro di abbassare la temperatura e limitare il surriscaldamento corporeo. Le pause programmate dovrebbero avere luogo in aree ombreggiate e ampiamente ventilate (Figura 4).



Figura 4 Brevi pause programmate in aree ombreggiate e ventilate

Sebbene l'utilizzo di aria condizionata sia il metodo più efficace per ridurre lo stress da calore ambientale, il costo per il suo utilizzo è spesso proibitivo, non può essere effettuato all'aperto e comporta effetti negativi per l'ambiente. Tuttavia, possono essere previste specifiche "oasi di raffreddamento" in stanze di limitate dimensioni o azionando l'aria condizionata nelle auto dei lavoratori. L'efficienza del condizionamento dell'aria può essere ulteriormente migliorata combinando questo con la ventilazione e limitando la quantità e/o lo spessore degli indumenti indossati negli spazi di raffreddamento, nel qual caso è sufficiente portare la temperatura dell'aria a ~ 26-28 ° C.

Gli interventi di raffreddamento possono essere applicati durante le pause per ridurre ulteriormente lo stress da calore e migliorare le prestazioni del lavoratore. Diversi interventi si sono dimostrati efficaci nel ridurre lo stress termico

e migliorare le prestazioni durante le pause periodiche programmate. Questi includono immergere le braccia fino al gomito in vasche di acqua fresca; ingerire acqua fresca, ghiaccio grattato a neve o granite (Figura 5); avvolgere del ghiaccio in asciugamani e con questi rinfrescarsi il collo; sedersi di fronte a un ventilatore dopo essersi bagnati la cute; indossare giubbotti di raffreddamento che utilizzano materiale a cambiamento di fase (cioè gilet riempiti con gel di raffreddamento o ghiaccio). Va notato che ciascuno di questi interventi è caratterizzato da efficacia, costi e fattibilità variabili e i datori di lavoro dovrebbero prendere in considerazione quelli maggiormente applicabili in relazione all'ambiente di lavoro dei propri dipendenti.



Figura 5
Ghiaccio o
granite per
abbassare la
temperatura
corporea



Figura 6 Bagnarsi con acqua fresca per abbassare la temperatura corporea

Alcuni interventi possono essere utilizzati anche durante il lavoro. Per il lavoratori che devono svolgere mansioni molto impegnative dal punto corporea di vista termico (per es. irrorare fitofarmaci indossando tute di protezione) interventi di raffreddamento prima e durante l'attività lavorativa sono più efficaci, anche se alcuni possono risultare meno fattibili e più costosi, e sono fortemente da raccomandare: tra questi il consumare ghiaccio grattato a neve/granite, indossare giubbotti di raffreddamento realizzati con materiale a cambiamento di fase o preraffreddare gli arti attraverso l'immersione in acqua (Figura 6).

Inoltre, in caso di attività che richiedono che la persona stia per lo più ferma in ambienti molto caldi per lunghi periodi di tempo, la soluzione più efficace, sebbene relativamente costosa, consiste nell'indossare indumenti rinfrescanti. Per la maggior parte dei lavoratori che non necessitano di indumenti di protezione speciali, ma che si muovono molto durante lo svolgimento delle proprie mansioni, la soluzione migliore consiste nell'indossare giacche dotate di sistemi di ventilazione.

Un abbigliamento adeguato può ridurre lo stress termico. Alcune attività richiedono indumenti protettivi speciali (tute, guanti, caschi, stivali) e l'abbigliamento è anche utile per proteggere chi lavora all'aperto dall'eccessiva esposizione alle radiazioni U.V., ma l'abbigliamento può anche ostacolare la perdita di calore limitando l'evaporazione e lo scambio termico convettivo e radiante. Per facilitare la perdita di calore, gli indumenti indossati durante il turno di lavoro dovrebbero essere selezionati sulla base del grado di <u>promozione del flusso d'aria attraverso</u> la pelle e della sudorazione: la resistenza offerta dall'abbigliamento all'evaporazione dovrebbe essere minima. Ciò si ottiene riducendo la superficie di pelle totale coperta, indossando magliette a mezze maniche anziché maglie a maniche lunghe se al lavoro in ambienti chiusi, oppure, se impegnati in attività lavorative all'aperto, indossando abiti larghi anziché aderenti, fatti con tessuti a maglie più rade in modo da permettere un Figura 7 Giacche ventilate per far maggiore passaggio di aria sotto e attraverso gli indumenti. Come soluzione fronte alle alte temperature in alternativa esistono anche capi dotati di sistemi di ventilazione che



permettono un raffreddamento maggiore rispetto agli indumenti standard, facilitando il flusso d'aria al di sotto degli indumenti (Figura 7).

In ambienti esterni e nelle giornate di sole, è fortemente raccomandato l'utilizzo di cappelli a tesa larga per proteggere la testa dalle radiazioni solari, realizzati con materiali che consentano un adeguato flusso d'aria. In situazioni in cui devono essere indossati particolari indumenti lunghi e rigidi (ad es. tute), possono essere previste fessure di ventilazione in aree protette come sotto le braccia e tra le gambe per favorire il flusso d'aria attraverso l'indumento. Infine, risultati di recenti ricerche raccomandano l'uso di nuove generazioni di tessuti sintetici "traspiranti" al posto dei tessuti naturali. Gli indumenti a compressione dovrebbero essere evitati.

Tabella 1 Sintesi delle raccomandazioni da seguire nel periodo estivo per far fronte all'aumento delle temperature.

Intervento	Forza dell'evidenza	Produttività/ Performance/ Impatto fisiologico	Costo	Fattibilità/ Implementazione (al chiuso/all'aperto)	Sostenibilità ambientale
Miglioramento de ambien					
Aria condizionata		***	SSS	<3e<3e<4e	ø
Ventilazione		Da - a ++	\$	Sp	0.0
Aree ombreggiate		Da 0 a ++	\$	\$	000
Raffreddamento del	l'ambiente				
Immersione in acqua fredda		Da + a ++	\$\$	44	9.9
Indumenti con materiale a cambiamento di fase		Da+ a +++	ss	\$	"
Impacchi freddi	000	Da 0 a ++	SS	\$	0.0
Ghiaccio avvolto in asciugamani		***	\$\$	2020	00
Bagnare la cute		Da - a +++	\$	\$	000
Raffreddamento del	l'organismo				
Ingestione di ghiaccio triturato	7 4 5	Da + a +++	\$	9	9.9
Metodi combinati di	raffreddamento				
Raffreddamento ambientale e corporeo		Da +++ a ++++	\$ to \$\$	10/0	,,,,
Idratazione					
Iper-idratazione		**	\$	&	000
Mantenimento		Da ++ a +++	\$	66	000
Re-idratazione		Da ++ a +++	\$	88	000
Abbigliamento					
Raffreddamento tramite liquidi o aria		***	\$\$\$	Q Q Q	ø
Indumenti ventilati		**	\$\$	88	000
Acclimatazione					

A lungo termine		+++	\$ to \$\$\$	444	999
A medio termine		Da ++ a +++	\$ to \$\$\$	20	999
A breve termine		Da + a ++	\$ to \$\$\$	BB.	999
Nutrizione					
Elettroliti		++	\$	88	999
Modifica dei ritmi di	lavoro				
Pause		Da 0 to +++	\$	\$ \$ to 999	999
Ritmi di lavoro rallentati		Da 0 a +++	\$	\$ \$ to 888	999
Ri- programmazione delle attività		?	\$	& & to 1979	,,,

Le raccomandazioni riportate in Tabella 1 sono state definite tramite una revisione sistematica di revisioni sistematiche, recentemente condotta nell'ambito del progetto Heat-Shield circa gli interventi disponibili per migliorare le prestazioni fisiche e cognitive nonché le risposte fisiologiche e percettive allo stress termico (il titolo della revisione, recentemente sottomessa su una rivista scientifica internazionale, condotta da Morris N.B., Jay O., Flouris A.D., Kjellstrom T., Casanueva A., Gao C., Foster J., Havenith G., Nybo L., è "Sustainable solutions to mitigate environmental heat stress — occupational and global health perspectives).

- Il simbolo pagina (🖹) denota la forza dell'evidenza: 🖺 se la raccomandazione deriva da una o più meta-analisi, 🖺 se deriva da una o più da revisioni sistematiche e 🖺 se la raccomandazione è ottenuta dai risultati di studi primari.
- I simboli (-, 0 e +) indicano l'efficacia dell'intervento: (-) = intervento con effetti negativi; (0)= intervento che non ha alcun effetto; (+) = intervento lievemente vantaggioso; (++) = intervento moderatamente vantaggioso; (+++) = intervento molto vantaggioso.
- I simboli e indicano la fattibilità dell'intervento: da "quasi impossibile da introdurre" (a "estremamente fattibile" (b b b).
- Il simbolo foglia (♥) denota la sostenibilità ambientale, da "non sostenibile" (♥) a "molto sostenibile" (♥ 🕬).

In sintesi, lo stress da calore è un problema importante per i lavoratori che svolgono attività lavorative all'aperto nel periodo estivo, in particolare quelli del settore edile e del settore agricolo, a causa della natura del lavoro, impegnativo dal punto di vista dello sforzo fisico, dell'esposizione a elevate temperature, livelli di umidità, e di radiazioni ultraviolette e dovendo il lavoratore indossare a volte indumenti protettivi che limitano la dispersione del calore corporeo. Senza l'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione, lo stress termico a cui sono sottoposti i lavoratori può avere conseguenze negative sulla salute e sulla produttività.

Al fine di garantire che i lavoratori rimangano sani e produttivi, è necessario siano seguite le seguenti raccomandazioni:

- 1) Predisporre un piano d'azione per far fronte allo stress da calore **prima che si presentino** periodi di calore
- Prestare attenzione ai sistemi di allerta da caldo disponibili per essere consapevoli dei periodi imminenti di stress termico elevato.
- 3) Quando inizia il periodo di maggior caldo, dare ai lavoratori il tempo di acclimatarsi (almeno 7 giorni) alle condizioni di caldo più elevato.
- 4) Riprogrammare le attività più impegnative dal punto di vista dello sforzo richiesto al mattino o verso sera, quando fa più fresco.

- 5) Durante i periodi di caldo, prevedere pause di 1,5 minuti ogni 30 minuti: ciò non ridurrà la produttività complessiva del lavoratore e contribuirà a mantenere il benessere dei lavoratori.
- 6) Migliorare l'efficacia di questi periodi di pausa facendo riposare i lavoratori in aree ombreggiate e ben ventilate, bere acqua fredda, immergere le braccia in acqua fredda e bagnare la pelle.
- 7) L'idratazione è cruciale. È necessario assicurarsi che i lavoratori bevano almeno 500 mL (2 bicchieri) di acqua prima che inizi il turno di lavoro e alla fine del turno di lavoro. I lavoratori devono bere regolarmente durante tutto il corso della giornata lavorativa e vanno inoltre incoraggiati a bere molta la sera.
- 8) I lavoratori devono indossare vestiti leggeri, traspiranti, di colore chiaro e larghi. Se impegnati in lavori all'aperto, devono coprire la pelle con indumenti larghi e indossare un cappello a tesa larga, traspirante per proteggersi dalla radiazione solare. I lavoratori che lavorano al chiuso devono indossare indumenti che espongano il più possibile la pelle all'aria aperta.
- 9) I datori di lavoro devono assicurarsi che i propri dipendenti siano a conoscenza dei segni e dei sintomi delle malattie da calore e che sia predisposto un piano adeguato per far fronte a queste emergenze nel caso si presentino (Figura 8).



A completamento di quanto sopra riportato, si pubblica di seguito un elenco di azioni e misure suggerite o raccomandate per prevenire il rischio stress da calore, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, tratte dal documento "La prevenzione del rischio da stress da calore negli ambienti di lavoro" (link: prev. stress calore ER) a cura del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 D.lgs. 81/08 della Regione Emilia Romagna.

INDICAZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO STRESS DA CALORE NEI LUOGHI DI LAVORO

I contenuti di questo paragrafo rappresentano azioni e misure suggerite o raccomandate, laddove tecnicamente attuabili, che possono essere assunte nel contesto della valutazione del rischio.

Indicazioni per il datore di lavoro

Negli ambienti di lavoro caldi "vincolati" indoor:

- isolare o schermare il più possibile le sorgenti di calore, gli sfiati di aria calda, le superfici radianti;
- · garantire una adeguata ventilazione degli ambienti;
- rendere disponibile sul luogo di lavoro un termometro ed un igrometro;
- mettere in atto misure organizzative e procedurali che mirino a mantenere sotto controllo l'esposizione dei lavoratori, quali:
 - rendere sempre disponibile acqua al lavoratore, verificandone periodicamente la disponibilità. L'eventuale fornitura di integratori salini è subordinata al parere del medico competente:
 - individuare e formare un responsabile per la sorveglianza delle condizioni meteoclimatiche (attraverso la consultazione di siti dedicati) per attuare le misure di prevenzione individuate dal datore di lavoro;
 - programmare, per quanto possibile, le lavorazioni più faticose in orari con temperature favorevoli, evitando le ore centrali della giornata;
 - prevedere, per quanto possibile, un programma di acclimatamento: un organismo acclimatato può sopportare più facilmente l'esposizione al calore;
 - prevedere una rotazione tra i lavoratori nello svolgere le mansioni di maggior rischio espositivo:
 - programmare pause di lavoro, definendone durata e periodicità, in aree di lavoro in condizioni di comfort termico;
 - istruire il lavoratore in merito alla necessità di bere, poco e frequentemente, acqua e non bevande gassate anche in assenza del senso della sete;
 - istruire i lavoratori sui possibili segnali di danno da calore e sulle possibili azioni da mettere immediatamente in atto;
- · evitare, se possibile, il lavoro solitario;
- usare, se necessario, indumenti speciali per il calore radiante o DPI refrigerati dopo attenta valutazione.

Negli ambienti di lavoro caldi "moderabili" indoor dotati di impianti di condizionamento e raffrescamento:

- monitorare la buona funzionalità degli impianti di condizionamento e raffrescamento, predisponendone la manutenzione periodica per prevenire eventuali criticità;
- predisporre un piano di intervento immediato in caso di malfunzionamenti, anche valutando la possibilità di modifica dell'organizzazione del lavoro.

Nei lavori all'aperto nella stagione calda:

- individuare e formare un responsabile per la sorveglianza delle condizioni meteoclimatiche (attraverso la consultazione di siti dedicati) per attuare le misure di prevenzione individuate dal datore di lavoro;
- · rendere disponibile sui luoghi di lavoro un termometro ed un igrometro;
- prevedere, per quanto possibile, un programma di acclimatamento: un organismo acclimatato può sopportare più facilmente l'esposizione al calore;
- evitare il più possibile l'esposizione diretta alla radiazione solare utilizzando tettoie, anche mobili, che possano permettere di lavorare all'ombra;

- evitare il più possibile le lavorazioni durante le ore di maggior caldo, anticipando ad esempio l'inizio dell'orario di lavoro alla mattina presto e prolungandolo nelle ore serali; se possibile, destinare alle lavorazioni al coperto le ore centrali della giornata;
- se non sono necessari particolari DPI, fornire al lavoratore copricapo a falda larga ed indumenti leggeri e traspiranti; sconsigliati cappello con visiera (non protegge collo e nuca) e indumenti a maniche corte o pantaloni corti;
- nel caso di necessità di utilizzo di DPI che ostacolino la respirazione e l'evaporazione del sudore, come ad esempio nei cantieri di rimozioni di amianto, programmare e far eseguire pause di lavoro in ambienti ombreggiati ed evitate le ore più calde della giornata;
- prevedere che i lavoratori possano consumare i pasti in aree ombreggiate e, qualora presente il servizio mensa, limitando cibi grassi a favore di frutta e verdura, eliminando il consumo di alcool;
- rendere sempre disponibile acqua per i lavoratori, verificandone periodicamente la disponibilità nei pressi della zona della lavorazione in caso di cantieri o aree di grandi dimensioni. L'eventuale fornitura di integratori salini è subordinata al parere del medico competente
- istruire i lavoratori in merito alla necessità di bere poco e frequentemente, anche in assenza del senso della sete;
- istruire i lavoratori sui possibili segnali di danno da calore e sulle possibili azioni da mettere immediatamente in atto;
- evitare, se possibile, il lavoro solitario.

Indicazioni per i lavoratori

- bere in abbondanza acqua fresca a prescindere dallo stimolo della sete per prevenire la disidratazione:
- alimentarsi con cibi ricchi di sali minerali (frutta e verdura) e poveri di grassi;
- evitare bevande alcoliche e gassate;
- rinfrescarsi di tanto in tanto bagnandosi con acqua fresca;
- non lavorare da soli, se possibile.

Nei lavori all'aperto:

- non lavorare a torso nudo, ma indossare abiti chiari e leggeri, e un copricapo leggero;
- usare copricapo a falda larga e indumenti leggeri e traspiranti; sconsigliati cappello con sola visiera (non protegge collo e nuca) e indumenti a maniche corte o pantaloni corti;
- riposarsi in zone ombreggiate e fresche, aumentando la frequenza delle pause in caso di affaticamento.

8. L'approccio sistemico del rischio

Un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è un sistema organizzativo e procedurale per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, adottato volontariamente da un'azienda e strutturato specificatamente per ciascuna realtà produttiva.

Con l'adozione di un SGSL, la gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro diventa parte integrante della gestione complessiva di un'azienda. L'azienda individua una sua politica di salute e sicurezza e si dota di una struttura organizzativa che sia adeguata alla natura dell'attività svolta, alla sua dimensione, al livello dei rischi lavorativi, agli obiettivi che si prefigge di raggiungere, nonché ai relativi programmi di attuazione stabiliti attraverso la massimizzazione dei benefici e la riduzione dei costi.

Le norme di riferimento volontarie per l'adozione di un SGSL inizialmente erano le Linee guida UNI-INAIL (2001) o il British Standard OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001:2007, oggi sostituita dalla UNI ISO 45001:2018: a seguito della sua pubblicazione, avvenuta il 12 marzo 2018, ha avuto inizio il periodo di 3 anni durante il quale effettuare la "migrazione", per tutte le imprese già certificate OHSAS 18001, oppure per acquisire la nuova certificazione secondo le prescrizioni ed i requisiti della ISO 45001:2018.

La norma ISO 45001:2018 specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro.

Lo standard ISO 45001 può essere applicabile a qualsiasi organizzazione indipendentemente dalle sue dimensioni, tipo e natura e tutti i suoi requisiti devono essere integrati nei processi di gestione dell'organizzazione. Oltre al suo fine primario, la norma consente ad un'organizzazione di impegnarsi su altri aspetti della salute e della sicurezza, come il benessere dei lavoratori.

Un valido riferimento può essere la "Guida operativa per l'implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro"¹⁹ (SGSSL) predisposta da INAIL - Direzione regionale per le Marche e consultabile nel sito riportato nella nota a piè di pagina.

L'adozione di un SGSL consente di:

- identificare i rischi connessi ai propri processi produttivi, nonché definire i compiti e le responsabilità di ciascuno
- eliminare o minimizzare i rischi per il personale dipendente e/o per qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle attività produttive (si parla infatti di "rischio accettabile")
- definire una politica e degli obiettivi per la salute e la sicurezza, nonché la definizione di un approccio sistematico e preordinato alla gestione delle emergenze derivanti da incidenti ed infortuni
- dotarsi di uno strumento che consenta agevolmente la verifica continua della conformità legislativa per ciò che concerne la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- implementare e monitorare i risultati dei propri processi avviando un virtuoso processo di miglioramento degli stessi
- migliorare il clima delle relazioni personali tra i vari soggetti e livelli dell'organizzazione.

63

¹⁹ http://www.ecolavservice.com/cgi-bin/allegati/INAIL Guida SGSL.pdf

Inoltre può determinare diversi vantaggi, tra cui:

- migliorare l'immagine aziendale verso gli stakeholders (clienti, dipendenti, collaboratori, proprietà, etc...)
- la possibilità di tenere sotto controllo lo stato di conformità alle prescrizioni legislative, garantendone in continuo l'ottemperanza
- possibilità di usufruire di consistenti riduzioni degli oneri per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
- possibilità di accedere ad importanti agevolazioni di carattere finanziario o più semplicemente di usufruire di semplificazioni amministrative
- salvaguardare il patrimonio aziendale

Non ultimo da evidenziare quanto riportato nell'articolo 30 del D. Lgs. 81/08, dove viene evidenziato che, se l'Azienda dimostra di aver adottato ed applicato efficacemente un modello di organizzazione e di gestione, questa viene sollevata dalla responsabilità amministrativa in caso di reato presupposto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro secondo il D. Lgs 231/2001).

8.1 Strumenti per l'implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - check list di autovalutazione per le micro imprese

Il documento "Strumenti per l'implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - check list di autovalutazione per le micro imprese²⁰, redatto da ITACA - Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, è stata elaborato da un Gruppo di Lavoro che include rappresentanti delle Regioni e associazioni di categoria.

Dopo una introduzione sui sistemi di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Documento presenta una serie di "checklist" che costituiscono un contributo, soprattutto per le micro e piccole imprese e vogliono essere uno strumento operativo a supporto del datore di lavoro, per verificare il proprio livello di implementazione di un sistema di gestione della sicurezza.

L'applicazione del modello di SGSL ad aziende fino a 10 dipendenti richiede una semplificazione che attiene all'ambito del linguaggio, dei modelli organizzativi di riferimento e all'adozione di criteri di priorità, che evidenzino i requisiti più importanti (essenziali) da quelli meno importanti.

Gli obiettivi connessi con la definizione di una griglia di autovalutazione del sistema di gestione della salute e sicurezza di piccole/piccolissime imprese, aventi meno di dieci addetti, sono:

- a) promuovere i sistemi di gestione della sicurezza, con il duplice scopo di migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nelle aziende e di estendere i concetti del miglioramento continuo alla gestione dei processi per la salute e sicurezza, come componente integrante della gestione aziendale;
- b) facilitare l'applicazione delle linee guida (Linee Guida UNI-INAIL) sui SGSL di imprese fino a 10 addetti, attraverso l'individuazione e la messa a punto di strumenti operativi di semplice applicazione;

²⁰ https://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/documentazione/linee-guida/2011/check-list-di-autovalutazione-per-le-micro-imprese/check-list

- c) far conoscere la norma a chi può applicarla, evidenziandone gli elementi essenziali, per quanto contenute possano essere le dimensioni dell'impresa;
- d) far comprendere al datore di lavoro il grado di adeguatezza della propria impresa rispetto ai requisiti dei sistemi di gestione della salute e sicurezza;
- e) rendere disponibile, in fase di riesame del sistema, un valido strumento operativo per tenere "sotto controllo" il sistema stesso.

Le check - list sono rivolte prevalentemente ai soggetti che vogliono eseguire l'autovalutazione/valutazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza di piccole/piccolissime imprese, aventi fino a 10 dipendenti, e afferenti a diversi comparti, quindi non specifiche per il comparto agricolo. Tuttavia si ritiene che possano essere uno strumento utile proprio perché un'alta percentuale delle aziende agricole della Sardegna ha un numero di dipendenti molto basso. Di seguito si riporta un esempio di check list.

5. Check - list

ATTENZIONE: Esito (P,N,C) → P = Positivo N = Negativo I = Incompleto

- : Nella colonna motivazioni, gli articoli citati sono relativi al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- : Con il simbolo si evidenziano i requisiti da soddisfare per esimere l'ente dalla responsabilità amministrativa
- : In alcuni casi i requisiti rimandano a degli approfondimenti riportati in allegato "punti di attenzione"

ID	Requisiti	Esito (P, N, I)	Motivazioni (tra cui le sanzioni)	Osservazioni				
PUNTO	PUNTO 1 - B SEQUENZA CICLICA DI UN SGSL -E STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA - E.1 IL SISTEMA DI GESTIONE							
1.1	L'azienda ha adottato un SGSL?		Art. 30 Esimente dalla responsabilità amministrativa dell'impresa		ALLEGATO 1			
1.2	Se sì, il datore di lavoro pianifica, attua, controlla, riesamina e migliora i processi in funzione dei risultati del controllo del sistema che effettua periodicamente?		Art. 30 c. 4					
1.3	Sono messe a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie per mantenere attivo il SGSL		Art. 30 c. 5		1			

ID	Requisiti	Esito (P, N, I)	Motivazioni (tra cui le sanzioni)	Osservazioni	
1.4	II SGSL adottato è integrato con gli altri sistemi di gestione dei processi aziendali (ad esempio commerciali, gestione del personale, acquisti, ecc, compresi i sistemi qualità – ISO 9001 – e ambientali – ISO 14001 – laddove implementati)?		II requisito non è prescrittivo ma è utile per l'ottimizzazione gestionale. Art. 30 c. 5		
1.5	In funzione della struttura organizzativa sono state definite le responsabilità ed i ruoli nella gestione della SSL, le procedure, i processi e le risorse al fine di perseguire gli obiettivi espressi nella politica? ²⁴		Art. 30 c. 1 Esimente dalla responsabilità amministrativa dell'impresa		
1.6	È' stata pianificata ed effettuata l'analisi iniziale dell'organizzazione?		L'analisi iniziale rappresenta una "fotografia" dell'organizzazione ed è utile per le successive fasi di implementazione del SGSL. Art. 30 c. 5		
1.7	L'analisi iniziale ha fornito elementi per la definizione della politica di SSL?		Art. 30 c. 5		
1.8	L'analisi ha fornito elementi per la definizione della struttura organizzativa di SSL più idonea?		Art. 30 c. 5		
1.9	L'analisi iniziale ha fornito elementi per la definizione delle modalità di lavoro e delle procedure da adottare per la SSL?.		Art. 30 c. 5		
PUNTO 2 - C POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO					

²⁴ Il requisito è stato inserito all'inizio perché propedeutico alla corretta gestione della sicurezza, di carattere generale declinato successivamente nell'ambito degli altri requisiti.



Pag. 22 di 100

8.2 Caso studio - Implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (S.G.S.L.) presso un'azienda casearia

Si ritiene utile riportare un esempio di applicazione del SGSL sul territorio regionale e, a tal scopo, si è fatto riferimento al progetto di "Informazione e Divulgazione Operatori del Comparto Lattiero Caseario" - promosso e coordinato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura Laore Sardegna nel Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013, Misura 11- nell'ambito del quale, come caso studio, è stato implementato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (S.G.S.L.) presso un'azienda casearia regionale²¹.

Il progetto si poneva come obiettivo la strutturazione e l'attuazione di un SGSL in una azienda casearia, selezionata tramite manifestazione d'interesse pubblica e rappresentativa della realtà produttiva sarda tale che potesse costituire un modello replicabile in altre aziende del comparto caseario regionale. L'azienda coinvolta è stata, inoltre, messa nelle condizioni di poter inoltrare la domanda per la riduzione dei premi tariffari assicurativi per i lavoratori dipendenti così come previsto dal D.M. 12.12.2000 come modificato dal D.M. 3.12.2010.

Il percorso progettuale si è sviluppato partendo dall'analisi iniziale della struttura organizzativa del caseificio in termini di conformità al D.Lgs. 81/08, seguita dalla messa a norma delle non conformità riscontrate, fino alla realizzazione di un sistema organico di gestione della sicurezza aziendale.

Più in dettaglio, le fasi operative in cui si è articolato il progetto sono state:

- 1° Fase Ricognizione iniziale dell'azienda studio
- 2° Fase Analisi della documentazione aziendale sulla sicurezza
- 3° Fase Redazione del documento sull'analisi iniziale
- 4° Fase Applicazione delle soluzioni migliorative
- 5° Fase Redazione del Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e delle procedure connesse ai sensi delle Linee Guida UNI-INAIL
- 6° Fase Applicazione e verifica del SGSL

Il caseificio individuato è la Casearia Podda S.r.I., industria lattiero casearia del Gruppo Granarolo, che lavora annualmente oltre 10 milioni di litri di latte ovino e vaccino per la produzione di latte alimentare e varie tipologie di derivati caseari. Lo stabilimento di produzione, che si sviluppa su una superficie coperta di 6.628 m² e occupa un'area complessiva di 22.000 m², è ubicato nella zona Industriale di Sestu.

Sono stati analizzati i rischi connessi con i diversi cicli produttivi. Le principali tipologie di rischio presenti nei diversi reparti operativi e riferibili alle principali attività svolte in caseificio possono essere così suddivise:

- laboratorio di analisi: agenti biologici; agenti chimici; rischi per la sicurezza;
- approvvigionamento e stoccaggio del latte: agenti biologici; agenti chimici; rischi per la sicurezza;
- attrezzature e macchine: agenti biologici; transito mezzi pesanti; segnaletica di sicurezza; lavoro in postazioni sopraelevate;
- appalti esterni: coordinamento e valutazione delle interferenze;
- trattamento preliminare del latte: agenti fisici: rumore, microclima; rischi per la sicurezza;

²¹ http://sardegnaagricoltura.it/documenti/14 43 20150709123800.pdf

- coagulazione, taglio, pressatura, formatura, stufatura, rivoltamento: agenti fisici: rumore, microclima; rischi per la sicurezza;
- marchiatura, confezionamento ed etichettatura: agenti fisici: rumore; rischi per la sicurezza;
- stoccaggio prodotti finiti e consegna al cliente: agenti fisici: microclima; rischi per la sicurezza; organizzazione del lavoro;
- **centrale termica produzione di vapore**: agenti fisici: rumore, microclima; agenti chimici; rischi per la sicurezza;
- **movimentazione meccanica dei carichi**: agenti fisici: vibrazioni; agenti chimici; rischi per la sicurezza; organizzazione del lavoro.

Il caso studio descrive le seguenti fasi operative in cui si è sviluppato il progetto:

- L'analisi iniziale, indispensabile per valutare la fattibilità dell'adozione del SGSL nell'azienda.
- Il Manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, che si articola in una parte iniziale generale che inquadra gli obiettivi e la politica di sicurezza dell'azienda e una parte più specifica relativa alle procedure operative necessarie per assicurare la realizzazione e il mantenimento del sistema di sicurezza aziendale. Viene riportato l'elenco dei contenuti documentali.
- Le procedure tecniche per una organizzazione in sicurezza
- Il monitoraggio e riesame del sistema

Nelle "Conclusioni" viene evidenziato come la salute e la sicurezza sul lavoro non possono essere assicurate solo da interventi tecnici e tecnologie finalizzate alla riduzione dei rischi lavorativi. Il cardine della prevenzione risiede nell'affermarsi di una cultura della sicurezza che coinvolga l'intero sistema produttivo aziendale attraverso scelte organizzative e gestionali partecipate e condivise dal management e dai lavoratori.

Il caso studio ha permesso di strutturare un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro di un'azienda casearia rappresentativa del panorama produttivo sardo. L'azienda potrebbe costituire un modello territoriale da seguire, sia per gli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, che per gli aspetti qualitativi dei risultati raggiunti dal processo di perfezionamento.

9. Le buone pratiche per la sorveglianza sanitaria in agricoltura

9.1 Cenni normativi sulla sorveglianza sanitaria

Come noto, per "sorveglianza sanitaria" si intende "l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa" (D. Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera m) e alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. (Linee guida SIMLII sorveglianza sanitaria).

La sorveglianza sanitaria viene svolta dal medico competente (D. Lgs. 81/08, art. 41 comma 1) e rappresenta uno strumento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in quanto provvede ad una valutazione preventiva e periodica della compatibilità tra lo stato di salute dei lavoratori e la tipologia di mansioni che dovranno svolgere, evitando che gli stessi sviluppino l'insorgenza o l'aggravamento di quadri patologici lavorocorrelati.

Il medico competente deve esercitare/effettuare la sorveglianza sanitaria attuando le norme vigenti e nel rispetto delle evidenze scientifiche, delle linee guida delle società scientifiche e del codice etico della Commissione Internazionale della salute occupazionale (ICOH).

La sorveglianza sanitaria comprende principalmente (D. Lgs. 81/08, art. 41, comma 2):

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
 è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai
 rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività
 lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - e-ter) **visita medica precedente alla ripresa del lavoro**, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione

Le visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati e appropriati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente. Devono inoltre essere sensibili, specifici, non invasivi, accettabili dai lavoratori. Per la valutazione clinico-anamnestico è da considerarsi utile e raccomandabile ricorrere all'uso di questionari standardizzati di facile somministrazione.

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria vengono infine espressi i giudizi di idoneità alla mansione specifica.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori esposti a rischi professionali normati ad eccezione dei lavoratori di cui all'art. 21, comma 1 e 2 del D. Lgs 81/08 che hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria su base volontaria: componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice civile (sono considerati collaboratori dell'imprenditore: il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado), i

lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile (contratto di prestazione occasionale d'opera), i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

Sono inoltre esentati dalla sorveglianza sanitaria prevista dall'articolo 41 D. Lgs 81/08 anche i lavoratori agricoli a tempo determinato e stagionali, per i quali sono state emanate delle misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria.

9.2 Appropriatezza, qualità ed efficacia della sorveglianza sanitaria.

Il Medico Competente, secondo quanto enunciato all'art. 25, comma 1 del D. Lgs. 81/08:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione <u>alla valutazione dei</u> <u>rischi</u>, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori".
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Attraverso la conoscenza del ciclo produttivo ed una approfondita valutazione dei rischi ad esso connessi, sarà possibile per il medico competente programmare e organizzare la sorveglianza sanitaria e redigere un protocollo sanitario **appropriato**, contenente accertamenti sanitari mirati per il rischio specifico.

Uno strumento valido per la valutazione iniziale dell'appropriatezza del protocollo sanitario è l'analisi dei dati contenuti nell'allegato 3b (art. 40 comma 1) che può fornire importanti indicazioni sui rischi lavorativi presenti in azienda.

Una prestazione sanitaria "è **appropriata** nella misura in cui questa venga effettuata all'interno delle indicazioni d'uso per cui ne è stata sperimenta l'efficacia" (AIFA), sulla base di standard riconosciuti (Ministero della Salute: Appropriatezza e Linee Guida in Sanità (youspecialist.it)).

Sarà fondamentale per il medico competente provvedere ad un continuo aggiornamento formativo affinché operi tenendo in considerazione delle più aggiornate evidenze scientifiche.

Il mantenimento del tempo dell'integrità psico-fisica dei lavoratori esposti e la riduzione di patologie lavorocorrelate potrà essere utilizzato come un indicatore **dell'efficacia** della sorveglianza sanitaria e dei protocolli sanitari applicati.

Un ulteriore parametro che può influenzare l'efficacia della sorveglianza sanitaria è la **qualità** con la quale essa viene svolta.

Questa può essere stimata attraverso la valutazione della stesura della cartella sanitaria e di rischio (Allegato 3°- art. 41 comma 5) da parte del medico competente, non solo su base quantitativa, in riferimento alla presenza dei contenuti minimi indicati dalla normativa vigente, ma in termini qualitativi, cioè nella modalità in cui ogni contenuto viene riportato.

La corretta compilazione della cartella sanitaria può fornire indicazioni sulla qualità della visita medica che porta all'espressione del giudizio di idoneità specifico per la mansione e per la condizione di salute del lavoratore.

Le pratiche operative di prevenzione nei luoghi di lavoro possono essere analizzate attraverso la misura di appropriati indicatori orientati alla valutazione dell'efficacia dell'intervento, basandosi sul modello fornito dall'*Evidence-based Medicine*.

9.3 Linee guida per la sorveglianza sanitaria in agricoltura

La Regione Lombardia, con Decreto n. 39959 del 22 aprile 2009 ha approvato le "Linee guida per la sorveglianza sanitaria in agricoltura" redatte a cura del Laboratorio di Approfondimento Agricoltura Sottogruppo Sorveglianza Sanitaria. Le Linee Guida sono consultabili nel sito internet riportato nella nota a piè di pagina.

9.4 La sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

L'art. 3, comma 13, del D. Lgs 81/08, in riferimento alla specificità dell'attività esercitata dalle imprese **medie e piccole operanti nel settore agricolo**, prevede l'emanazione di disposizioni di semplificazione degli adempimenti inerenti l'attività di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria "per le imprese del settore agricolo che impiegano lavoratori stagionali che non superino le 50 giornate lavorative/anno".

L'emanazione del Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013, "Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo", specifica, all'art. 1, che "Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali".

L'articolo 2 del suddetto Decreto Interministeriale prevede che il controllo sanitario dei lavoratori agricoli sia effettuato "mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL" con validità biennale. A tale visita deve seguire la formulazione di un certificato di idoneità "ampia" che valuti tutte le mansioni dell'annata agricola e che consenta "al lavoratore idoneo di prestare, la propria attività di carattere stagionale anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici".

Tale decreto è valido anche per i lavoratori occasionali ex art. 70 del D. Lgs 276/2003 (art.1, c.2).

Il successivo D.L. n° 69 del 21/06/2013, conosciuto come "decreto del Fare", e convertito in Legge n° 98/2013, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", attraverso l'inserimento del comma 13-ter all'articolo 3 del D. Lgs 81/08, estende

http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MalattieProfessionali/Documents/DOC_RegioneLombardia_sorveglianzasanitariainagricoltura.pdf

²²

la sorveglianza sanitaria ai "lavoratori delle imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a **tempo determinato** e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni".

Allo stato attuale, la pubblicazione del D.L. 18/2020 "Cura Italia" convertito in Legge 27/2020, in vigore a partire dal 30 aprile 2020, apporta alcune modifiche della precedente normativa, in particolare all'art. 78, comma 2-septie, riduce la periodicità della valenza della visita medica ad un anno.

L'art. 78 comma 2, "Misure in favore del settore agricolo e della pesca" della L. 27/2020, prevede che:

- 2-sexies. per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'art. 41, c. 1, del D. Lgs. n. 81/2008, è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'art. 41, c. 2, del medesimo decreto si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale;
- 2 septies. La visita medica **ha validità annuale** e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici;
- 2 octies. L'effettuazione e l'esito della suddetta visita medica devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione;
- 2 novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i suddetti lavoratori non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

Per una migliore comprensione e approfondimento sulla tematica della sorveglianza sanitaria nei lavoratori agricoli stagionali si rimanda alla consultazione del documento "La sorveglianza sanitaria in Agricoltura e Selvicoltura: procedure semplificate e prospettive organizzative ed operative per i lavoratori stagionali" ²³ (consultabile al link riportato nella nota a piè pagina) redatto dal Sottogruppo sorveglianza sanitaria del Piano Nazionale di Prevenzione in Agricoltura, che si pone l'obiettivo di fornire elementi utili a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria in agricoltura, soprattutto per le aziende che si avvalgono di lavoratori stagionali.

Il documento esamina il contesto di riferimento, i riferimenti normativi, le procedure semplificate per i lavoratori stagionali. Vengono inoltre evidenziati altri rischi, per i quali non vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria, ma che per i gravi effetti alla salute che ne possono derivare, devono essere considerati nella valutazione dei


-

²³ <u>index.cfm (aulss9.veneto.it)</u>

rischi e nelle conseguenti misure di prevenzione, come ad esempio le condizioni climatiche estreme e la radiazione solare.

9.5 Libretto per la sorveglianza sanitaria e l'informazione/formazione dei lavoratori stagionali

L'Ente bilaterale per l'agricoltura veronese (Agri.bi) ha redatto un libretto per la sorveglianza sanitaria e l'informazione/formazione dei lavoratori stagionali che può essere uno strumento utile alle aziende agricole che devono sottoporre a sorveglianza sanitaria i loro lavoratori. Il libretto può essere richiesto all'Ente bilaterale per l'agricoltura veronese.



AGRI.BI.





LIBRETTO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E L'INFORMAZIONE/FORMAZIONE DEI LAVORATORI STAGIONALI DECRETO INTERMINISTERIALE 27 MARZO 2013/

A CHI SERVE?

Lavoratori del comparto agricolo addetti a mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali e che operano all'interno dell'impresa agricola per non più di 50 giornate lavorative all'anno.

A COSA SERVE?

Il libretto viene utilizzato quale strumento informativo per i lavoratori destinatari delle misure di semplificazione previste dal Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013. Oltre a garantire la corretta informazione assolve gli obblighi formativi previsti per questa particolare tipologia di lavoratori e funge da supporto per la documentazione sanitaria che viene consegnata al lavoratore al momento della visita medica.

CONTENUTO

- La sicurezza in agricoltura
- o Organizzazione aziendale
- Organizzazione per la sicurezza
- o Diritti e doveri del lavoratore
- o Rischi in agricoltura
- o Attrezzature
- o Dispositivi di Protezione Individuale

COME AVERLO?

Il manuale è nominale. Può essere richiesto direttamente ad AGRI.BI. dalle aziende contribuenti all'Ente Bilaterale ma anche dalle loro Associazioni e dai Professionisti e viene rilasciato completo delle indicazioni anagrafiche del lavoratore a cui viene consegnato.

Per verificare la disponibilità del libretto contattare: AGRI.BI. Ente Bilaterale per l'Agricoltura Veronese

> Tel. 045.8204555 Fax 045.4854845 e-mail sicurezza@agribi.verona.it

9.6 Documento di buone pratiche condivise per la sorveglianza sanitaria efficace - Regione Emilia Romagna

La Regione Emilia Romagna nell'ambito delle attività del Programma Predefinito PP7 del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 ha redatto il documento "Buone pratiche condivise per la sorveglianza sanitaria efficace" scaricabile dalla pagina web riportata nella nota a piè di pagina²⁴

Scopo del Documento è supportare l'attività del medico competente (MC) fornendo indicazioni utili, in funzione dei rischi specifici e delle evidenze scientifiche, per l'efficacia e l'efficienza della propria attività, indicando modelli per una sorveglianza sanitaria, appropriata o più specifica in particolare per valorizzare il contributo dei medici competenti ai Piani Mirati di Prevenzione e ai programmi del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 della Regione Emilia-Romagna.

Il tema della appropriatezza e della efficacia della sorveglianza sanitaria risulta di particolare rilievo per l'emersione delle patologie professionali e per prevenirne l'insorgenza, attraverso la puntuale valutazione delle condizioni di salute del lavoratore, l'espressione del giudizio di idoneità e la valutazione della collocazione e dei compiti lavorativi assegnati ai lavoratori.

L'analisi dei dati trasmessi ai sensi dell'art. 40 all. 3B del D.Lgs. 81/08 è uno strumento utile di conoscenza della sorveglianza sanitaria. Queste indicazioni sono condivise dai medici competenti delle associazioni territoriali rappresentative della medicina del lavoro e dai medici dei servizi PSAL che operano nel territorio della regione Emilia-Romagna, sono state predisposte mediante specifici gruppi di lavoro e sono la base per confronti strutturati con i medici competenti. [...]

74

²⁴ Buone pratiche condivise per la sorveglianza sanitaria efficace - PP07 — Salute (regione.emilia-romagna.it)

9.7 Documento su "Sorveglianza sanitaria in Agricoltura e Selvicoltura - La semplificazione per i lavoratori a tempo determinato e stagionali. Buone pratiche organizzative ed operative" - Regione Lazio

Il "sottogruppo sorveglianza sanitaria" del Gruppo Tematico Interregionale Agricoltura, nel mese di dicembre 2022 ha redatto il documento «Sorveglianza sanitaria in Agricoltura e Selvicoltura - La semplificazione per i lavoratori a tempo determinato e stagionali. Buone pratiche organizzative ed operative» (d'ora in poi documento) con i seguenti obiettivi principali:

- fornire elementi utili a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria in agricoltura per le aziende che si avvalgono di lavoratori a tempo determinato e stagionali, tenendo conto delle caratteristiche proprie di questo settore, così da promuovere l'estensione della sorveglianza sanitaria in un settore con difficoltà applicative;
- fornire un riferimento condiviso tra i Servizi delle ASL nelle attività di vigilanza per l'applicazione omogenea della normativa in campo di semplificazione, rispetto anche alle modifiche introdotte dalla L. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del DL 18/2020.

Il suddetto documento - non ancora pubblicato poiché sottoposto all'attenzione del Gruppo Tecnico Interregionale - esamina preliminarmente la tipologia delle aziende agricole (censimento 2020) e dei dipendenti del comparto, le malattie professionali e i rischi presenti nelle lavorazioni agricole stagionali ma soprattutto si sofferma sulla sorveglianza sanitaria e la semplificazione per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, che vengono riportate di seguito come estratti.

Il documento riporta che i lavoratori occupati in forma saltuaria sono in numero rilevante (860.884), in continuo aumento anche nel nuovo censimento, tanto che la normativa, da ultimo il Decreto "Cura Italia" (L. 27 del 24.04.2020), ne ha tenuto conto prevedendo, per questa fascia di lavoratori, semplificazioni specifiche. Una semplificazione che ha subito nel tempo cambiamenti, non tutti congruenti fra loro, con la conseguenza di una difficile interpretazione pratica, oltre al fatto che in una stessa azienda si possano trovare tipologie di obblighi differenti, anche in virtù della notevole differenziazione delle strutture produttive.

Di fatto oggi in un'azienda agricola è possibile rilevare la presenza di lavoratori dipendenti con obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori stagionali e di informazione-formazione derivanti rispettivamente dagli artt. 41, 36, 37 del D.Lgs 81/08 e altri lavoratori dipendenti stagionali che, per gli stessi obblighi, usufruiscono delle misure di semplificazione, come pure un'altra categoria di lavoratori, gli autonomi (componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci di società semplici operanti nel settore agricolo) che possono avvalersi, senza peraltro averne l'obbligo, della sorveglianza sanitaria e della informazione e formazione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 81/2008.

Il documento riepiloga i passaggi normativi della semplificazione, che tuttora devono essere considerati perché non abrogati:

- nel 2008 il D.Lgs 81/08 all'art. 3 comma 13 riporta la necessità di emanare disposizioni per semplificare l'attività di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria "... limitatamente alle imprese del settore agricolo che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative";
- nel 2013, il Decreto Interministeriale del 27 marzo recepisce l'art. 3 comma 13, con la semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e di formazione per lavoratori stagionali per i lavoratori stagionali, con rapporto di lavoro per un numero di giornate non superiore a 50 nella stessa azienda, addetti a lavorazioni generiche e semplici, e lavoratori occasionali di cui all'articolo 48 e seguenti del D.Lgs. 81/2015;

- nel 2013 è stato aggiunto il comma 13 ter all'art. 3 del D. Lgs. 81, a seguito della L. 98 del 9.8.13, che prevede di definire con ulteriore Decreto, peraltro mai emanato, le misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, sorveglianza sanitaria e in aggiunta anche la valutazione dei rischi, per le imprese agricole, con lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni;
- nel 2020 con la legge 27 del 29.04.2020, commentata in seguito.

Come noto, nel nostro ordinamento, sia per lavoratori a tempo indeterminato e determinato che stagionali, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria in presenza di rischi specifici individuati dalla valutazione dei rischi per i quali è prevista la visita medica preventiva e periodica. Nel merito l'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 specifica i casi in cui la visita medica deve essere effettuata e cosa deve comprendere.

Il suddetto documento riporta il recente parere della Commissione per gli interpelli (art. 12 del D.Lgs 81/2008), Interpello n. 2 del 2022, che riconferma il dettato normativo che la sorveglianza sanitaria deve essere ricondotta nell' "alveo" dell'art. 41.

Nello specifico, gli articoli del D.Lgs. 81/2008 che prevedono obbligo di sorveglianza sanitaria sono:

- 1. art. 168: movimentazione manuale di carichi;
- 2. art. 176; videoterminali, con utilizzo per venti ore settimanali;
- 3. art. 196; rumore superiore agli 85 db;
- 4. art. 204: vibrazioni superiori al livello di azione 2,5m/s² mano braccio e 0,5 m/s² c. intero;
- 5. art. 211: campi elettromagnetici;
- 6. art. 218: radiazioni ottiche:
- 7. art. 229: agenti chimici, per il rischio valutato non irrilevante per la salute (art. 224 c.2);
- 8. art. 242: agenti cancerogeni e mutageni se dalla valutazione dei rischi è emerso un rischio per la salute;
- 9. art. 259: amianto;
- 10. art. 279: agenti biologici se la valutazione dei rischi ne rileva la necessità.

È previsto inoltre l'obbligo di sorveglianza sanitaria nei seguenti casi:

- 11. Conduttori di apparecchi di sollevamento, guida di macchine per movimentazione terra e merci (Allegato I, punto 2, lettera a) del Provvedimento 99/CU del 30 ottobre 2007).
- 12. Lavoratori notturni* (art. 14 del D.Lgs. 66/03)

Per quanto riguarda la semplificazione per i lavoratori a tempo determinato e gli stagionali, il documento in parola richiama la succitata legge n. 27 del 24 aprile 2020 che si pone in relazione al disposto previgente di cui all'art. 41, comma 1, del D.lgs. n. 81/2008 ma non ne modifica il contenuto.

In precedenza la semplificazione per i lavoratori agricoli stagionali era regolata esclusivamente dal Decreto Ministeriale 27/03/2013, che rimane tutt'oggi in vigore per quanto non modificato dal nuovo intervento legislativo, per la parte che riguarda l'informazione e formazione.

[•] lavoratore notturno 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno una parte del suo orario di lavoro, per almeno tre ore di lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale"

Il comma 2 - sexies del novellato art. 78, prevede che per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria si considera assolta, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli Enti bilaterali (senza costi per i lavoratori) mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale.

La visita medica ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione da consegnare sia al datore di lavoro che allo stesso lavoratore.

La norma conferma peraltro che gli Enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione (sia di livello nazionale che territoriale) - in sostanza anche le casse extralegem agricole provinciali - possono adottare iniziative, anche attraverso apposite convenzioni, finalizzate allo sviluppo concreto degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità.

Per effettuare la visita medica in fase preassuntiva le convenzioni potranno essere stipulate sia con i medici competenti che con le Aziende sanitarie locali.

In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e/o stagionali, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento; inoltre, il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro delle aziende convenzionate.

L'estensione di validità dell'accertamento sanitario consentirà al lavoratore riconosciuto idoneo di poter prestare, nel corso dell'anno, la propria opera per attività connotate dal medesimo grado di rischio, soprattutto in lavorazioni generiche e semplici, senza quindi la necessità di dover ripetere gli accertamenti medici anche se nel frattempo è cambiato il datore di lavoro.

In sintesi l'art. 78 2-sexies, 2 septies, 2-octies e 2-novies riprende la semplificazione dei lavoratori stagionali in agricoltura introducendo nuove modifiche, in particolare:

- a) richiama solo la sorveglianza sanitaria omettendo sia la formazione che la valutazione dei rischi che pertanto non subiscono modifiche rispetto al DM del 2013;
- b) conferma che la visita medica preventiva del precedente decreto è da considerare nell'ambito della sorveglianza sanitaria ricadendo quindi nell'obbligo dell'art. 41 e cioè per rischi specifici normati;
- c) prevede che l'ambito di applicazione riguardi tutti i lavoratori stagionali che effettuano lavorazioni generiche e semplici, abolendo il limite delle 50 giornate lavorative;
- d) riduce la periodicità da biennale ad annuale;
- e) rimane l'esonero del sopralluogo da parte del medico competente se la sorveglianza sanitaria viene effettuata nell'ambito di una convenzione tra Enti bilaterali e aziende;
- f) rimane la validità della visita medica e del giudizio di idoneità anche se il lavoratore presta la propria attività in più aziende;
- g) riconferma che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente o da medici del Dipartimento di prevenzione delle ASL
- h) rafforza il sistema della bilateralità attraverso convenzioni tra medici e aziende ed enti bilaterali.

Inoltre, considerato che l'attività prevalente del lavoratore stagionale sarà quella della raccolta di frutta e verdure che, presumibilmente, non comporta l'uso di macchinari o di prodotti chimici, presupposti che farebbero peraltro perdere all'attività svolta il profilo di "attività semplice", portandola quindi fuori dagli ambiti di tutela stabiliti dal Decreto, sarà comunque necessario tener conto del fatto che in queste attività non è comunque infrequente riscontrare il rischio di movimentazione manuale dei carichi e di movimenti ripetuti.

Tali esposizioni sono tuttavia fortemente correlate alla durata e alle modalità di lavoro con la possibilità di ridurre significativamente il rischio con l'applicazione di semplici misure organizzative e di prevenzione che consentono così di escludere l'obbligo di sorveglianza sanitaria per quelle specifiche attività.

La complessità introdotta dalla normativa richiede inoltre che il medico competente non si basi solo sulla valutazione dei rischi di una singola azienda, ma che valuti l'idoneità in termini più ampi, compatibili con le diverse lavorazioni che il lavoratore stagionale potrà incontrare nell'arco dell'anno, periodo di validità della visita per le varie unità produttive in cui opera.

A questo proposito il sito di coldiretti Padova ha schematizzato nella seguente tabella alcune indicazioni della normativa:

TIPOLOGIA DIPENDENTI	SOVEGLIANZA SANITARIA	FORMAZIONE	NOTE	
1) Lavoratori dipendenti	X	X	con obblighi di sorveglianza sanitaria e di informazione- formazione derivanti rispettivamente dagli art. 41, 36, 37 del D. Lgs. 81/08.	
Lavoratori dipendenti stagionali a tempo determinato (lavori manuali semplici)	Х	X	usufruiscono delle misure di semplificazione.	
3) Lavoratori autonomi (componenti dell'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo)	1	1	possono avvalersi della sorveglianza sanitaria e della formazione, ai sensi dell'art. 21, senza peraltro averne l'obbligo.	
Lavoratori dipendenti di cooperative	X	X	con obblighi a carico della cooperativa.	

10. Riferimenti per la consultazione del materiale citato in ciascun paragrafo

0		
Cap.	note	
'	1. Buone prassi sul sito internet del Ministero del Lavoro: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-	
	sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Pagine/Buone-prassi-validate-dalla-Commissione-Consultiva-	
	Permanente.aspx	
	2. Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027: https://eur-	
	lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0323&qid=1626089672913#PP1Contents	
4	3. Accordo Stato Regioni 22.02.2012: <u>0. Accordo 22.2.2012.pdf (senato.it)</u>	
	Linee indirizzo per l'attività di vigilanza sulle attrezzature	
	Accademia dei Georgofili https://www.georgofili.it/ : La revisione dei trattori agricoli o forestali, tra direttive e	
	continui rinvii: https://www.georgofili.it/Media?c=56f499ae-de98-476b-ba0c-7d9b56cadee1	
	6. Decreto Legge 4 Maggio 2023: modifiche inerenti la sicurezza sul lavoro relative anche al settore agricolo:	
	https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/04/23G00057/sg	
6	7. Linee guida per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali:	
	https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/linstallazione-dei-dispositivi-di-	
	protezione.html	
	8. Linee guida "L'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente nei trattori agricoli o forestali	
	https://www.inail.it/cs/internet/docs/sistemi-di-ritenzione.pdf?section=attivita	
	Scheda ribaltamento dei mezzi	
	https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-informo-il-ribaltamento-dei-mezzi.pdf	
	10. documento tecnico "Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestal	III
	https://www.inail.it/cs/internet/docs/controllo-periodico.pdf?section=attivita	
	11. progetto "Contrasto del rischio di infortuni mortali ed invalidanti in agricoltura"	
	https://www.ulss7.it/documents/10181/81308/Sicurezza+in+agricoltura/a756fa1e-6e96-4bd5-b289-	
	<u>d7f22a02def7</u>	
	12. Progetto "Coltiviamo la cultura della sicurezza"	
	https://www.venetoagricoltura.org/2014/07/editoria/catalogo-editoriale-sicurezza-sul-lavoro-in-agricoltura/	
	13. Documento "Buone pratiche per la prevenzione del rischio di infortunio conseguente all'utilizzo dei trattori	
	agricoli"	
	Buone pratiche per la prevenzione del rischio di infortunio consequente all'utilizzo dei trattori agricoli — Salut	te.
	(regione.emilia-romagna.it)	<u>.c</u>
	14. Vademecum "Prevenzione in agricoltura e silvicoltura"	
	·	
	Vademecum gruppo di lavoro agricoltura ultimo (aslroma4.it)	
7		
'	15. Indagine conoscitiva su lavoratori immigrati INAIL	
	https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/salute-e-sicurezza-in-agricolture	ra-
	indagine-conoscitiva2016.html	
	16. Manuale "Strumenti di supporto per la valutazione dei rischi nelle attività stagionali in agricoltura"	
	https://spisal.aulss9.veneto.it/Agricoltura-3#apricollapse_32	
	17. Seasonal workers: know your rights and stay safe and healthy at work – Rights for all season	
	https://osha.europa.eu/en/publications/seasonal-workers-know-your-rights-and-stay-safe-and-healthy-work/vi	iew
	18. Opuscolo "Straniero non estraneo" (INAIL 2010)	
	https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-	
	generale/straniero non estraneo abc sicurezza sul lavoro.html	
	generale/strainere non estrance and sicurezza sur lavore.html	
8	19. L'approccio sistemico del rischio	
	http://www.ecolavservice.com/cgi-bin/allegati/INAIL_Guida_SGSL.pdf	
		L
	20. Strumenti per l'implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - check	K
	list di autovalutazione per le micro imprese	
	https://www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/documentazione/linee-guida/2011/check	<u>K-</u>
	<u>list-di-autovalutazione-per-le-micro-imprese/check-list</u>	
	21. Caso studio - Implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (S.G.S.L.) presso	0
	un'azienda casearia http://sardegnaagricoltura.it/documenti/14_43_20150709123800.pdf	

9	22. "Linee guida per la sorveglianza sanitaria in agricoltura" Regione Lombardia		
	http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/MalattieProfessionali/Documents/DOC RegioneLombardia		
	sorveglianzasanitariainagricoltura.pdf		
	23. "La sorveglianza sanitaria in Agricoltura e Selvicoltura: procedure semplificate e prospettive organizzative ed		
	operative per i lavoratori stagionali" (Il documento è riportato nel testo) index.cfm (aulss9.veneto.it)		
	24. Documento della Regione Emilia Romagna su Buone pratiche condivise per la sorveglianza sanitaria efficace		
	Buone pratiche condivise per la sorveglianza sanitaria efficace - PP07 — Salute (regione.emilia-romagna.it)		